



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1545

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021 e approvazione dei bandi e dei relativi allegati schemi di convenzione inerenti la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili relativi alla realizzazione dei servizi socio- assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e di tutela delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007. Prenotazione delle risorse finanziarie previste sul capitolo 401000-004 degli esercizi finanziari 2022-2025.

Il giorno **17 Settembre 2021** ad ore **09:24** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021*”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle “*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento*”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

La citata deliberazione n. 359 del 2021 prevede lo strumento del contributo per i seguenti servizi socio-assistenziali di competenza provinciale:

- a) Centro antiviolenza, di cui alla scheda n. 6.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020 (di seguito Catalogo);
- b) Servizio residenziale per donne vittime di violenza strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo;
- c) Servizio di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, strutturato negli interventi in filiera di Centro di informazione, ascolto e sostegno, Abitare accompagnato, Laboratorio per l’acquisizione di pre-requisiti lavorativi e Costruzione e promozione di reti territoriali, di cui rispettivamente alle schede n. 6.1, 2.1, 7.1 e 5.1 del Catalogo.

In applicazione delle “*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, è stata svolta un’ulteriore analisi, il cui esito è riportato negli **Allegati 1.A, 1.B, 1.C** alla presente deliberazione relativi rispettivamente ai servizi sopra indicati. Da tale approfondimento è emersa la conferma che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo a tali servizi è costituito dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, che prevede la possibilità per la Provincia di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Per quanto riguarda il servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, che costituisce uno dei servizi socio-assistenziali di competenza provinciale e che trova riferimento nella scheda n. 7.1 del Catalogo, la tabella della citata deliberazione n. 359 del 2021 al punto 11 indicava l’appalto quale strumento di affidamento/finanziamento. Tuttavia dall’ulteriore analisi del contesto e delle caratteristiche del servizio, svolta secondo quanto indicato nelle “*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*”, contenute nell’Allegato A alla deliberazione n. 174/2020, sono emerse differenti valutazioni in merito al “Livello di rispondenza dell’intervento ai bisogni della persona e del territorio”, alla “Stabilità del servizio nel tempo” nonché al “Modello di rapporto EP soggetto esterno” riportate nell’**Allegato 1.D** di questa deliberazione, che conducono all’individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento più idoneo anche per tale servizio del contributo a copertura delle sole spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, di cui all’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007.

Da ciò consegue quindi la necessità di modificare in tal senso la deliberazione citata n. 359 del 2021.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si ritiene che tutti i servizi sopra indicati siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate negli **Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D**, alla presente deliberazione, contenenti uno specifico approfondimento predisposto con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell'Università di Trento dalla stessa individuati nell'ambito del Progetto di accompagnamento all'implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, di cui al punto 5.1.8 dell'Accordo di programma triennale 2020-2022 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2177 del 20 dicembre 2019 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 22 dicembre 2020).

In merito alla scelta dello strumento per l'affidamento dei servizi sopra descritti, si ricorda la seguente normativa e giurisprudenza.

La Costituzione all'articolo 118, quarto comma sancisce il principio di sussidiarietà, di cui il contributo è espressione. Tramite esso l'ente pubblico riconosce ai soggetti privati la "contitolarità" della funzione di realizzazione delle politiche e in particolare nell'ambito socio-assistenziale, dove l'autonoma iniziativa ha da sempre affiancato e talvolta sostituito l'intervento pubblico. Il sostegno anche economico dell'iniziativa privata in ambito sociale costituisce dunque una delle modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi, che si affianca ai contratti di affidamento dei servizi tramite appalto o concessione e ad altre forme di affidamento.

La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici. La direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico. Parimenti, la direttiva non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, fare eseguire e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all'articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, la direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell'Unione sulla concorrenza. Il 114° considerando della Direttiva citata prevede che "gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione."

La Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020 precisa che "lo stesso diritto dell'Unione – anche secondo le recenti direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché in base alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., che tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà) – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)”.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel parere n. 146 del 17 aprile 2019 precisa che “tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse (...) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, pertanto, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico”. Per distinguere il contributo dal corrispettivo, la Corte dei Conti precisa infine che: “quando un'amministrazione pubblica agisce ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 si faccia riferimento a contributi non aventi la natura di corrispettivi, a differenza, invece, di quando agisce in base al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 (vd. Agenzia delle entrate, circolare 34/E del 21 novembre 2013, in cui si evidenzia che, nelle ipotesi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione pubblica più che prevedere il rispetto di accordi contrattuali sinallagmatici di natura corrispettiva - che non è possibile perché tali somme non sono così qualificabili - prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione)”.

Il comma 1 dell'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L'Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali”), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1, prevedendo che per “servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili” siano da intendersi “tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33”.

Tutti i servizi sopra descritti in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e di tutela delle donne vittime di violenza rientrano tra gli interventi del Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007 e in particolare tra quelli di prevenzione e promozione nonché tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34.

Per quanto sopra esposto, si propone di prevedere, quale modalità di affidamento e finanziamento per tutti i servizi sopra indicati lo strumento del contributo a copertura delle sole spese ammissibili per un importo pari al 100% decurtato delle eventuali entrate correlate ai servizi, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Requisito per partecipare alla procedura del bando è il possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del

Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”* e s.m. e deliberazioni attuative, o, in alternativa, il possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato Regolamento.

Si propone di conseguenza di approvare i seguenti bandi allegati a questo provvedimento, che individuano i requisiti di partecipazione, i criteri di scelta del soggetto assegnatario del contributo e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento:

- 3.A Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Centro antiviolenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- 3.B Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- 3.C Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- 3.D Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Quali allegati ai Bandi si propone di approvare i seguenti schemi di convenzione:

- 3.1.A Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Centro antiviolenza”;
- 3.1.B Schema di convenzione per la realizzazione del “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”;
- 3.1.C Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”;
- 3.1.D Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”.

Questi schemi di convenzione sono da considerarsi quali accordi sostitutivi del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell’art. 28 della l.p. 23/1992 e quali accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabiliscono i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del Servizio quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso, gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore e a rinnovo condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull’analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Tra gli obblighi a carico dell’assegnatario del contributo figura l’applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall’art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate *“Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”* è previsto che “in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto

del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella realizzazione delle particolari tipologie di servizi, che si rivolgono ad un'utenza in particolare situazione di difficoltà e fragilità.

Sulla previsione e applicazione della clausola sociale si è svolto un confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che si è realizzato attraverso un incontro tenutosi in data 26 agosto 2021 e in una trasmissione di osservazioni da parte delle Organizzazioni in parola, che sono state recepite.

In merito ai bandi e dei relativi allegati schemi di convenzione inerenti la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale è stato svolto un confronto con l'Amministrazione penitenziaria volto a condividere le modalità di esecuzione dell'attività oggetto di contributo all'interno della Casa circondariale di Spini di Gardolo e con l'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Trento sulle modalità di esecuzione delle attività relative all'esecuzione penale esterna. Gli stessi hanno rispettivamente confermato la disponibilità degli spazi interni dedicati all'attività.

Il contributo sarà riconosciuto per la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione indicata nelle convenzioni, per un importo massimo complessivo di euro 2.805.300,00.= così articolato:

- euro 528.300,00.= per il servizio "Centro antiviolenza",
- euro 1.272.900,00.= per il servizio "Servizio residenziale per donne vittime di violenza",
- euro 710.400,00.= per servizio "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale",
- euro 293.700,00.= per il servizio "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo".

Il contributo è pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, fino ad un massimo degli importi sopra indicati.

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs n. 118/2011 e, in particolare, visti l'art. 56 e l'Allegato 4/2, coerentemente con l'esigibilità della spesa, con il presente provvedimento si ritiene di far fronte alla spesa complessiva di euro 2.805.300,00.=, con le relative prenotazioni fondi sul capitolo 401000-004, come di seguito specificato nelle seguenti annualità:

- euro 794.835,00.= per l'esercizio finanziario 2022
- euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2023
- euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2024
- euro 140.265,00.= per l'esercizio finanziario 2025.

Si propone, infine, di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa nonché la sottoscrizione delle Convenzioni con i soggetti selezionati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di modificare la deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 nel punto 11 nella tabella “*Affidamenti/finanziamenti dei servizi socio assistenziali di livello provinciale 2021*” prevedendo che, per le motivazioni espresse in premessa e nell'allegato 1.D, lo strumento di finanziamento per il servizio “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, di cui alla scheda 7.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020 (di seguito Catalogo), sia il contributo a copertura delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 36 bis della legge sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
2. di confermare quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021, prevedendo che, per le motivazioni espresse in premessa e negli allegati 1.A, 1.B, 1.C, alla presente deliberazione, lo strumento per il finanziamento dei seguenti servizi sia il contributo a copertura delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 36 bis della legge sulle politiche sociali n. 13 del 2007:
 - a) “Centro antiviolenza”, di cui alla scheda n. 6.2 del Catalogo;
 - b) “Servizio residenziale per donne vittime di violenza” strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo;

- c) “Servizio di sportello e accompagnamento di persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale” strutturato negli interventi in filiera di Centro di informazione, ascolto e sostegno, Abitare accompagnato, Laboratorio per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi e costruzione e promozione di reti territoriali, di cui rispettivamente alle schede n. 6.1, 2.1, 7.1 e 5.1 del Catalogo;
3. di prendere atto che, sulla base degli approfondimenti descritti in premessa, risulta che i servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate negli Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D;
4. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 dell’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007;
5. di approvare i seguenti Bandi, allegati a questo provvedimento:
- 3.A Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Centro antiviolenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
 - 3.B Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
 - 3.C Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
 - 3.D Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
6. di approvare i seguenti Schemi di convenzione allegati ai Bandi di cui al punto precedente:
- 3.1.A Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Centro antiviolenza”;
 - 3.1.B Schema di convenzione per la realizzazione del “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”;
 - 3.1.C Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”;
 - 3.1.D Schema di convenzione per la realizzazione del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”;
7. di stabilire che il contributo concesso al soggetto selezionato ai sensi del punto 4, sia pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, per l’importo massimo stabilito al successivo punto 8, e che abbia la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data che verrà definita nella convenzione;
8. di stabilire che l’importo complessivo per i 36 mesi, di cui al precedente punto 7, derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 2.805.300,00.= ed è così articolato:
- euro 528.300,00.= per il servizio “Centro antiviolenza”,
 - euro 1.272.900,00.= per il servizio “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”,
 - euro 710.400,00.= per servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”,
 - euro 293.700,00.= per il servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”.

9. di prenotare l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad euro 2.805.300,00.= coerentemente con l'esigibilità della spesa, sul capitolo 401000-004 suddiviso per le seguenti annualità:
 - euro 794.835,00.= per l'esercizio finanziario 2022
 - euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2023
 - euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2024
 - euro 140.265,00.= per l'esercizio finanziario 2025;
10. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
11. di demandare al Dirigente della struttura provinciale competente la sottoscrizione delle Convenzioni con i soggetti selezionati;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dei Bandi e degli allegati Schemi di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee.

Adunanza chiusa ad ore 10:48

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

- 001 scheda passo centro antiviolenza
- 002 scheda passo servizio residenziale donne
- 003 scheda passo servizio inclusione sociale
- 004 scheda passo laboratorio prerequisiti
- 005 scheda sineg servizio centro antiviolenza
- 006 scheda sineg servizio residenziale donne
- 007 scheda sineg servizio inclusione sociale
- 008 scheda sineg laboratorio prerequisiti
- 009 bando servizio centro antiviolenza
- 010 schema convenzione servizio centro antiviolenza
- 011 bando servizio residenziale donne
- 012 schema convenzione servizio residenziale donne
- 013 bando servizio inclusione sociale
- 014 schema convenzione servizio inclusione sociale
- 015 N bando servizio laboratorio prerequisiti
- 016 N schema convenzione servizio laboratorio prerequisiti

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Centro anti violenza.

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Stralci del Catalogo dei servizi socio-assistenziali (deliberazione Giunta provinciale n. 173/2020), scheda n. 6.2:

Descrizione

Il servizio Centro Antiviolenza si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza. Il servizio offre alla donna uno spazio per chiarire sentimenti, bisogni, criticità, individuare le strategie per poter uscire dalla situazione di violenza e per prendere consapevolezza dei propri diritti e delle proprie risorse. Non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché la donna possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione, in un'ottica di sicurezza e tutela, anche per gli eventuali figli. Il Centro anti violenza deve garantire il rispetto dell'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014, che ne regola i requisiti strutturali e organizzativi, i servizi minimi garantiti, le operatrici, il percorso di accompagnamento, il lavoro di rete, il flusso informativo.

Il Centro Antiviolenza è gestito da Enti che nello Statuto hanno il tema del contrasto alla violenza di genere quale finalità esclusiva o prioritaria, ovvero che hanno consolidata e comprovata esperienza quinquennale nella protezione e nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Il Centro Antiviolenza è anche il luogo in cui si promuovono attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione al fine di rendere visibile la tematica della violenza alle donne e di favorire un cambiamento culturale.

Il Centro anti violenza partecipa alle reti di coordinamento promosse dalla Provincia tra i soggetti del terzo settore e le sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne (ai sensi dell'all'art. 2, comma 1 della l.p. n. 6/2010).

Il Centro Antiviolenza offre consulenza ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza e necessitano di supporto nella valutazione del rischio e nella definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

Il Centro anti violenza, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, garantisce a titolo gratuito:

- Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- Accoglienza: protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti definire una valutazione del rischio e ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ed i servizi territoriali;
- Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale;
- informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile.
- Supporto ai minori vittime di violenza assistita, anche in forma indiretta;
- Orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- Formazione, informazione, consulenza;
- Prevenzione e sensibilizzazione.

Destinatari

Donne di età superiore ai 17 anni che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di

violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Chiunque, per interesse personale, lavorativo o istituzionale abbia interesse e/o desideri informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne.

Parenti, amici, conoscenti di donne vittime di violenza. Professionisti che vengono a contatto con donne vittime di violenza

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Nel 2020 le donne accolte presso il centro antiviolenza a seguito di situazioni di violenza di genere sono state 292, nel 2019 285, numeri che risultano limitati rispetto alla popolazione provinciale residente.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è caratterizzato da una domanda limitata che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

in quanto previsto nel primo stralcio del Programma sociale provinciale

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Nel servizio deve essere sempre garantita la presenza di figure professionali e il rispetto dei requisiti previsti per i centri antiviolenza dall'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Le utenti provengono da tutto il territorio provinciale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarietà delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'immobile è nella disponibilità dell'ente gestore.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Il servizio si basa soprattutto sul progetto individuale.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è erogato da un unico soggetto che detiene l'unitarietà della gestione. La costruzione di reti con altri stakeholder assume particolare rilevanza nell'eventuale predisposizione del progetto a lungo termine.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

L'autodeterminazione della donna è al centro delle attività del Centro anti violenza.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio si svolge presso un'unica sede a orari prestabiliti.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Le prestazioni sono molteplici e tipizzate come da descrizione del servizio.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Si tratta di un servizio ad accesso libero, quindi soggetto a variazioni nella quantità di persone che vi accedono determinata dagli eventi e dalla particolarità degli utenti.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del servizio ha consentito di strutturare una metodologia di intervento specifica per questa tipologia di utenza.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

I Progetti delle donne accolte possono prevedere il coinvolgimento del servizio sociale. Tuttavia, quando la donna ha figli, il Tribunale per i Minorenni contribuisce ad indirizzare gli sviluppi del progetto.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

La presenza di competitor non è verificabile a priori ma verosimilmente in ragione dell'alta specializzazione richiesta dal servizio la presenza di competitor è limitata.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il modello di intervento ha una propria teorizzazione e rete di aderenti, è specifico ed è necessaria la presenza di personale con idonea formazione.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

- 1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO:** in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;
- 2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA** nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il servizio è nato in risposta ad un bisogno specifico e risponde in modo sufficiente ai bisogni.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

L'ente pubblico determina le finalità ed il controllo del servizio reso. Condivide con il soggetto gestore le modalità di erogazione del servizio in rispondenza di specifici requisiti.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

L'ente pubblico programma il servizio individuando con precisione i fabbisogni, le risorse e le modalità efficaci di risposta.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento è personalizzato per ogni utente

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Il servizio è erogato con flessibilità per modularsi in relazione alle esigenze emergenti.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblico esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	3	6	5	6

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Lo strumento di affidamento/finanziamento che ha conseguito il punteggio più alto è il contributo con 6 punti a pari merito con l'accreditamento libero e la concessione. Considerato che il servizio è erogato gratuitamente, senza alcuna compartecipazione da parte dell'utente, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, lo strumento della concessione risulta inadeguato poiché non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non potrebbe superare il valore del 49% dell'importo complessivo. Relativamente all'accreditamento libero si ritiene, invece, che non sia uno strumento idoneo in ragione del numero contenuto di persone interessate da questa tipologia di servizio nonché per il fatto che l'applicazione di questo strumento determinerebbe una forte variabilità delle presenze che graverebbe il soggetto gestore di un significativo rischio operativo legato alla domanda.

Sussistendo per il Centro antiviolenza le caratteristiche di servizio di natura non economica, e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (vedi "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" approvate con d.g.p. 174 del 7 febbraio 2020), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche e i principali bisogni delle persone donne vittime di violenza con efficacia e tempestività. In particolare il servizio si articola in:

2.3 Servizio residenziale ad indirizzo segreto: il servizio fornisce alloggio sicuro alle donne esposte alla minaccia di violenza o che l'abbiano subita e ai loro eventuali figli, garantendone l'anonimato. L'accoglienza avviene a titolo gratuito, con l'obiettivo di proteggere le donne e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

La Casa Rifugio offre ospitalità e protezione in un ambiente sicuro, accogliente, tranquillo e sostiene la donna nella sua scelta di allontanarsi dalla violenza avendo a disposizione un tempo, uno spazio e relazioni che le consentono di porre le basi per iniziare una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente. Viene offerto supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta.

La Casa Rifugio offre supporto ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza per le attività di valutazione del rischio e di definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

2.1 Servizio abitare accompagnato: Servizio residenziale accoglie persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.

L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento.

L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

DESTINATARI

Donne di età superiore ai 17 anni, con o senza figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Le donne accolte nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio provinciale a seguito di situazioni di violenza di genere sono state 24 (con 27 bambini) nel 2020, 24 (con 28 bambini) nel 2019, 21 (con 22 bambini) nel 2018, 31 (con 37 bambini) nel 2017, numeri limitati anche rispetto alla popolazione provinciale residente.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è caratterizzato da una domanda limitata che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

E' previsto nel primo stralcio del Programma sociale provinciale.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Nel servizio deve essere sempre garantita la presenza di figure professionali e il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali. Vista la particolarità del servizio e la necessità di mantenere la riservatezza dell'indirizzo l'inserimento di figure volontarie deve essere valutato con molta cautela.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio Casa Rifugio per la sua temporaneità e considerato lo stretto legame con la Magistratura e le Forze dell'ordine non è legato ad un particolare territorio mentre il servizio abitare accompagnato si svolge in un contesto provinciale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

La Casa Rifugio e gli altri alloggi del servizio abitare accompagnato sono di proprietà dell'ente che gestisce attualmente il servizio.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Considerata la temporaneità dell'accoglienza residenziale, il servizio si basa soprattutto sul progetto individuale, pur con un'attenzione al contesto comunitario

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è gestito da un unico ente e si basa soprattutto sul progetto individuale. La costruzione di reti con altri stakeholders assume rilevanza nell'eventuale predisposizione del progetto a lungo termine all'uscita dal servizio.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

Relativamente alla casa Rifugio questo è l'unico servizio sul territorio provinciale in grado di tutelare la sicurezza della persona. Per l'intervento di abitare accompagnato la donna partecipa solo alla pianificazione del progetto individuale.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Relativamente alla Casa Rifugio l'intervento è assicurato h24 e si svolge in un'unica sede. Possono solo variare i giorni di permanenza. L'intervento di abitare accompagnato si svolge anch'esso presso un'unica sede con orari e modalità definite.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Le prestazioni sono facilmente identificabili e definite

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Il livello di ricettività è variabile poiché caratterizzato da una domanda che dipende da circostanze poco prevedibili.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del servizio ha consentito di strutturare una metodologia di intervento

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

I Progetti delle donne accolte possono prevedere il coinvolgimento del servizio sociale. Tuttavia, quando la donna ha figli, il Tribunale per i Minorenni contribuisce ad indirizzare gli sviluppi del progetto.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

Attualmente è assente la presenza di competitor poiché non ci sono altri enti che gestiscono il servizio.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il modello di intervento è molto specifico ed è necessaria la presenza di personale con specifica formazione.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il servizio è nato in risposta ad un bisogno specifico, rilevato anche nella legge di settore

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

L'ente pubblico determina le finalità ed il controllo del servizio reso. Condivide con il soggetto gestore le modalità di erogazione del servizio in rispondenza di specifici requisiti.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

L'ente pubblico programma individuando i fabbisogni, le risorse e le modalità efficaci di risposta.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento è personalizzato per ogni utente.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità, la modulabilità e la necessità di attivazione urgente sono caratteristiche essenziali e strutturali del servizio.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

DA INTEGRARE CON RISORSE ESTERNE

Motivazione risposta

L'attuale finanziamento non copre totalmente le spese di funzionamento del servizio. L'ente integra attualmente con fondi propri.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblico esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	7	4	5	4	7

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Lo strumento di affidamento/finanziamento che ha conseguito il punteggio più alto è il contributo con 7 punti a pari merito con la concessione. Considerato che il servizio è erogato gratuitamente, senza compartecipazione degli utenti, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali lo strumento della concessione risulta inadeguato poiché non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non può superare il valore del 49% dell'importo complessivo. Relativamente all'accreditamento libero si ritiene invece che non sia uno strumento idoneo in ragione del numero contenuto di persone interessate da questa tipologia di servizio nonchè per il fatto che l'applicazione di questo strumento determinerebbe una forte variabilità delle presenze che graverebbe il soggetto gestore di un significativo rischio operativo legato alla domanda.

Sussistendo, invece, per il servizio le caratteristiche di servizio di natura non economica, e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato nelle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" approvate con d.g.p. 174 del 7 febbraio 2020), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato (quale ad es. la specifica disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale - SIEG). Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Interventi di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Stralci del Catalogo dei servizi socio-assistenziali (deliberazione Giunta provinciale n. 173/2020), schede n. 6.1-2.1-7.1:

DESCRIZIONE

Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e poter così rispondere con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. In particolare il servizio si articola in:

6.1 Centro di informazione, ascolto e sostegno: il Servizio offre informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi e fornisce supporto a persone che vivono una condizione di vulnerabilità e/o di disagio sociale di diversa natura. Le persone sono accompagnate in un percorso di acquisizione di una maggior consapevolezza dei propri bisogni e di potenziamento delle proprie competenze, finalizzati al superamento della situazione di disagio. Gli interventi possono realizzarsi in forma individuale, di coppia e/o di gruppo.

Il Centro di informazione può offrire:

- informazione sulle opportunità, sulle agevolazioni e sulle risorse disponibili sul territorio su tematiche di diversa natura;
- orientamento sulle modalità di accesso al sistema complessivo dei servizi e di raccordo organizzativo con la rete dei servizi integrati;
- attività di ascolto, consulenza e supporto;
- accesso alle risorse disponibili sul territorio.

Il servizio su base annua mediamente conta 200 contatti ai quali si aggiungono quelli effettuati dello sportello diritti presso l'Ufficio locale esecuzione penale esterna.

2.1 Abitare accompagnato per adulti: Servizio residenziale che accoglie persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.

L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

Il servizio si svolge presso 4 appartamenti di proprietà dell'ente pubblico e offre 8 posti letto.

7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi: servizio diurno che prevede lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Il servizio fornisce supporto alla persona focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti:

- costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo ;
- attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in
- campo durante l'esperienza lavorativa

- valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale.

E' prevista l'erogazione di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona.

Nella gestione del servizio è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'apporto di altre risorse.

Il servizio prevede una borsa lavoro ed è aperto circa 250 giorno all'anno con una presenza media di 4 persone.

5.1 Costruzione e promozione di reti territoriali: interventi finalizzati a creare e/o potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità, promuovere, realizzare e sostenere processi di cambiamento, di empowerment e benessere delle persone e/o dei nuclei familiari. Gli interventi mirano a valorizzare progetti orientati all'anticipazione di fenomeni di disagio, promuovendo la coesione sociale nelle aree di rischio e fragilità, sostenere interventi in cui i diretti interessati sono chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabile, incentivare forme di rete per la concertazione degli interventi, una progettualità condivisa, la gestione congiunta delle iniziative, con la partecipazione e l'attivazione delle risorse locali: singoli cittadini, istituzioni locali, organizzazioni del territorio. Le iniziative mirano ad aumentare il senso di appartenenza e di radicamento ad un territorio attraverso l'attivazione di strategie partecipative che, sviluppando la voglia di investire nel proprio ambiente e di migliorarlo, trasformano i cittadini in soggetti capaci di definire i problemi, di assumere responsabilità, di fare, di trovare soluzione per il proprio benessere e quello del territorio in cui vivono.

DESTINATARI

Personae detenute presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e loro familiari, persone in esecuzione penale esterna che spesso si trovano in una situazione di povertà relazionale, economica e culturale, da cui ne deriva una marcata condizione di marginalità.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Il servizio riguarda le persone in esecuzione penale di cui solo una modesta parte interessata dal servizio.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Gli interventi necessitano di essere continuamente rimodulati in funzione del numero delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale e alle loro esigenze. Infatti, a partire dall'anno 2014 presso la Casa circondariale si è registrato un aumento delle presenze con una significativa percentuale di detenuti stranieri con scarsa scolarizzazione, limitate competenze sociali e lavorative. A questo si aggiunge la necessità di rafforzare i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i detenuti dimittendi specie per quelli che non hanno avuto accesso alle misure alternative. Si ravvisa una generale necessità di rafforzare l'azione integrata tra le istituzioni competenti e i soggetti del terzo settore.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

in quanto previsto nel primo stralcio del Programma sociale. Inoltre, Il servizio ottempera agli impegni assunti con la

sottoscrizione, nel luglio 2020, del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il servizio si compone di più interventi e la presenza del volontariato è significativa solo in alcuni di essi. Pertanto in linea generale si può rilevare la prevalenza dell'apporto professionale.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si svolge in un contesto provinciale

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE AFFIDANTE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Motivazione risposta

Gli immobili attualmente impiegati per l'erogazione degli interventi sono di proprietà del Comune di Trento, di ITEA o in affitto.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Il servizio si basa soprattutto su progetti individuali, pur con un'attenzione al contesto comunitario

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è prevalentemente erogato da un unico soggetto che detiene unitarietà della gestione in quanto gli interventi richiedono un'azione integrata e di filiera. La costruzione di reti con altri stakeholders assume particolare rilevanza nell'eventuale predisposizione del progetto a lungo termine all'uscita dal servizio.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

L'accesso al servizio è stabilito anche con la mediazione professionale dell'area educativa della Casa Circondariale dell'Ulepe e del soggetto gestore.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio si svolge attraverso interventi per lo più standardizzati

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Gli interventi sono definiti nel piano individualizzato avvalendosi prevalentemente degli interventi erogati dal soggetto gestore.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

In funzione del numero delle persone in esecuzione penale e dei relativi bisogni.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

Nella sua attività pluriennale, il servizio risponde ai principali bisogni delle persone in esecuzione penale, degli ex detenuti e dei relativi bisogni

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

L'apporto del territorio è indiretto considerato che la gestione del servizio è in carico all'ente gestore

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

Attualmente la presenza di competitor non è verificabile a priori. Tuttavia un limite alla presenza di competitor è verosimilmente individuabile dalla particolare tipologia di utenza, dal contesto nel quale si sviluppa questo servizio e dal numero limitato dei potenziali fruitori

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il modello di intervento è peculiare in quanto dotato di una propria rete di aderenti e una propria teorizzazione. L'ente gode di un patrimonio in termini di rete contatti metodologie legami con il territorio e persone.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

Il servizio attualmente risponde in modo sufficiente ai bisogni ma alcune prime valutazioni hanno evidenziato ambiti d'intervento che richiedono un potenziamento. Una puntuale definizione dei bisogni scoperti e delle possibili azioni sarà disponibile al termine dei lavori che saranno svolti dai Gruppi Tecnici Operativi previsti dal Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

ELEVATO/ESCLUSIVO

Motivazione risposta

Per dare concreta attuazione al Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, sottoscritto nel luglio 2020, è opportuno che l'ente pubblico eserciti un'azione di indirizzo significativa.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

L'ente pubblico è in grado di individuare i fabbisogni attraverso l'analisi dei dati relativi alle persone in esecuzione penale

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento è personalizzato per ogni utente.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità, la modificabilità e la necessità di attivazione urgente sono caratteristiche peculiari del servizio, che si rivolge ad utenti con diverse situazioni di disagio/difficoltà e necessita anche un attivazione immediata come nel caso delle scarcerazioni improvvise.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

DA INTEGRARE CON RISORSE ESTERNE

Motivazione risposta

E' necessario integrare le risorse pubbliche con le entrate dell'attività dei laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi in modo da sostenere l'erogazione dell'intero servizio.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblica esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	4	5	4	5

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Appare opportuno innanzitutto evidenziare che in ottemperanza all'art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l'azione integrata tra le istituzioni (Ministero della Giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino Alto Adige) indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d'intervento e prevedendo la costituzione di 5 gruppi tecnici operativi - GTO - (suddivisi nelle seguenti aree tematiche: reinserimento sociale, legami familiari e cultura; lavoro; salute; minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile; giustizia riparativa), composti dai rappresentanti delle diverse amministrazioni pubbliche e dal Terzo settore ai quali affidare compiti di programmazione, di attuazione e di coordinamento tecnico degli interventi.

Ciò premesso si prevede che entro il 2021 sarà conclusa la fase di costituzione dei GTO con la contestuale definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore e la definizione delle modalità di lavoro. Pertanto, non appena sarà garantita l'operatività dei GTO, il Servizio di inclusione sociale per le persone in esecuzione penale qui descritto potrà essere oggetto di un approfondito confronto al fine di rafforzare l'azione integrata dei diversi attori ed eventualmente riprogrammarne i contenuti, anche con iniziative di carattere innovativo individuando eventualmente altre fonti di finanziamento, così da rispondere in maniera più efficace, efficiente secondo criteri di responsabilizzazione, rigenerazione e sostenibilità economica ai bisogni delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale. A tal fine, all'interno dello specifico GTO potrà essere avviata una fase di co-programmazione, seguita eventualmente da una fase di co-progettazione secondo le indicazioni di cui all'art 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 177 nonché dell'art.3 comma 4 della l.p. 13/2007 con il coinvolgimento dei soggetti interessati del Terzo settore in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della citata legge provinciale. Inoltre, sempre in questa fase di co-programmazione appare opportuno rivalutare l'accordo volontario di obiettivo sottoscritto nel marzo 2011 tra la Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative - Con.solida - ai sensi dell'art. 46 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 - per favorire azioni di sviluppo del distretto dell'economia solidale (deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 4 marzo 2011).

In attesa degli sviluppi sopra descritti che verosimilmente vedranno la conclusione della fase di co-programmazione non prima della fine del 2022 e l'eventuale successiva fase di co-progettazione non prima della fine del 2023 risulta necessario garantire la continuità del servizio in essere mantenendone l'attuale articolazione del servizio in quanto la filiera degli interventi individuati permette la gestione degli utenti svantaggiati in un'ottica di un'efficace inclusione sociale.

Lo strumento di affidamento/finanziamento che in applicazione delle sopraccitate Linee guida ha conseguito il punteggio più alto è il contributo con 6 punti seguito dall'accreditamento libero e dalla concessione con 5 punti. Relativamente all'accreditamento libero si ritiene che non sia uno strumento idoneo in ragione del numero esiguo di persone coinvolte da questa tipologia di servizio nonché per il fatto che l'applicazione di questo strumento determinerebbe una forte variabilità delle presenze che graverebbe il soggetto gestore di un forte rischio operativo legato alla domanda. Analogamente, poichè il servizio è erogato gratuitamente, senza compartecipazione degli utenti, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali, lo strumento della concessione risulta inadeguato in quanto non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non può superare il valore del 49% dell'importo complessivo. Il servizio deve essere invece caratterizzato da una forte regia pubblica che dispone le finalità e le modalità di erogazione del servizio e chiede al soggetto gestore di esercitare le

funzioni di osservazione e di individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

Sussistendo per il Servizio le caratteristiche di servizio di natura non economica, (v. Allegato 2 alla presente deliberazione) e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (vedi "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" approvate con d.g.p. 174 del 7 febbraio 2020), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato (quale ad es. la specifica disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale - SIEG).

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del stesso servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo.

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Stralci del Catalogo dei servizi socio-assistenziali (deliberazione Giunta provinciale n. 173/2020), scheda n. 7.1:

DESCRIZIONE

Servizio diurno che prevede lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Il servizio fornisce supporto alla persona focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti:

- costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo ;
- attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza lavorativa;
- valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale.

Nella gestione del servizio è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'apporto di altre risorse.

Il servizio prevede il coinvolgimento di circa 110 detenuti all'anno con cicli di lavoro di circa 2 mesi.

DESTINATARI

Persone detenute della Casa Circondariale di Spini di Gardolo con scarse competenze sociali e lavorative.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Attualmente i detenuti coinvolti nelle attività del laboratorio di assemblaggio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi presso la Casa circondariale sono quantificabili in circa 110 persone l'anno. Per la Casa circondariale si tratta di attività ritenute importanti per l'inclusione sociale e lavorativa dei detenuti.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è caratterizzato da una domanda limitata che si rivolge a parte della popolazione detenuta.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

in quanto previsto nel primo stralcio del Programma sociale. Inoltre il servizio ottempera agli impegni assunti con la sottoscrizione, nel luglio 2020, del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Nel servizio deve essere sempre garantita la presenza di figure professionali in grado di gestire gli utenti e le loro problematiche complesse.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si rivolge ad un utenza provinciale e extra provinciale detenuta all'interno della Casa Circondariale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE AFFIDANTE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Motivazione risposta

L'immobile è di proprietà del Ministero della Giustizia dove è svolta l'attività del soggetto gestore.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Il servizio si basa soprattutto sul progetto individuale, pur con un'attenzione al contesto comunitario

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è prevalentemente erogato da un unico soggetto che detiene l'unitarietà della gestione.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

L'accesso al servizio è stabilito dall'Area educativa della Casa Circondariale

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio si svolge presso un'unica sede a orari prestabiliti.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Le prestazioni riguardano unicamente l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

La ricettività è in funzione del numero di detenuti e delle altre attività sociali/lavorative offerte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

Nella sua attività pluriennale, il servizio, per come è attualmente strutturato, assicura adeguatamente le funzioni essenziali per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

L'apporto del territorio nella gestione e sviluppo del servizio è indiretto. Tuttavia, è presente un rapporto di collaborazione con gli altri enti territoriali per facilitare la risposta alle esigenze lavorative dei detenuti, specie di quelli prossimi alla dimissione.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

Attualmente la presenza di competitor non è verificabile a priori. Tuttavia un limite alla presenza di competitor è verosimilmente individuabile nel fatto che l'attività di svolge all'interno della Casa Circondariale (con evidenti limitazioni e difficoltà) e dalla particolare e variabile tipologia d'utenza con limitate capacità relazionali e manuali che non permette lo svolgimento di attività laboratoriali complesse e stabili nel tempo.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

No

Motivazione risposta

il servizio è erogato con modalità pressoché standardizzate

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

Il servizio attualmente risponde in modo sufficiente ai bisogni ma richiederebbe un potenziamento. Una puntuale definizione dei bisogni scoperti e delle possibili azioni sarà disponibile al termine dei lavori che saranno svolti dai GTO previsti dal Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale sottoscritto nel luglio 2020.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

ELEVATO/ESCLUSIVO

Motivazione risposta

L'articolazione dei turni e l'individuazione dei detenuti da assegnare a questo servizio sono definiti dall'area educativa della Casa Circondariale. L'ente gestore organizza le attività e le modalità di svolgimento delle stesse in funzione della tipologia dell'utenza e delle puntuali indicazioni fornite dall'ente pubblico.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

Motivazione risposta

L'ente pubblico (nel caso di specie la Casa circondariale) è in grado di individuare con precisione i fabbisogni e le modalità di risposta.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento è personalizzato per ogni utente.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità e la modificabilità sono caratteristiche peculiari del servizio considerate le caratteristiche peculiari degli utenti e le vicende giudiziarie degli stessi.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

DA INTEGRARE CON RISORSE ESTERNE

Motivazione risposta

E' necessario integrare le risorse pubbliche con le entrate dell'attività del laboratorio in modo da sostenere l'erogazione del servizio.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblico esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Area educativa della Casa Circondariale.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	4	5	4	5

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Appare opportuno evidenziare che in ottemperanza all'art. 4 bis del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l'azione integrata tra le istituzioni (Ministero della Giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino Alto Adige) indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d'intervento e prevedendo la costituzione di 5 gruppi tecnici operativi - GTO - (suddivisi nelle seguenti aree tematiche: reinserimento sociale, legami familiari e cultura; lavoro; salute; minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile; giustizia riparativa), composti dai rappresentanti delle diverse amministrazioni pubbliche e dal Terzo settore ai quali affidare compiti di programmazione, di attuazione e di coordinamento tecnico degli interventi.

Ciò premesso si osserva che entro il 2021 sarà conclusa la fase di costituzione dei Gruppi Tecnici Operativi con la contestuale definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore e la definizione delle modalità di lavoro. Pertanto, non appena sarà garantita l'operatività dei GTO, il laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo qui descritto potrà essere oggetto di un approfondito confronto al fine di rafforzare l'azione integrata dei diversi attori pubblici e del privato sociale ed eventualmente riprogrammare i contenuti, anche con iniziative di carattere innovativo individuando eventualmente altre fonti di finanziamento, così da rispondere in maniera più efficace, efficiente secondo criteri di responsabilizzazione, rigenerazione e sostenibilità economica ai bisogni delle persone ristrette. A tal fine, all'interno dello specifico GTO potrà essere avviata una fase di co-programmazione, seguita eventualmente da una fase di co-progettazione secondo le indicazioni di cui all'art 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 177 nonché dell'art.3 comma 4 della l.p. 13/2007 con il coinvolgimento dei soggetti interessati del Terzo settore in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della citata legge provinciale.

Inoltre, sempre in questa fase di co-programmazione vi sarebbe la necessità di rivalutare l'accordo volontario di obiettivo sottoscritto nel marzo 2011 tra la Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative - Con.solida - ai sensi dell'art. 46 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 - per favorire azioni di sviluppo del distretto dell'economia solidale (deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 4 marzo 2011).

In attesa degli sviluppi sopra descritti che verosimilmente vedranno la conclusione della fase di co-programmazione non prima della fine del 2022 e l'eventuale successiva fase di co-progettazione non prima della fine del 2023 risulta necessario garantire la continuità del servizio in essere attivando le procedure di affidamento derivanti dall'applicazione delle Linee guida (allegato A) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020. Lo strumento di affidamento/finanziamento che a seguito dell'applicazione delle citate Linee Guida ha conseguito il punteggio più alto è il contributo con 6 punti seguito dall'accreditamento libero e dalla concessione tutti a pari merito con 5 punti. Il servizio è erogato gratuitamente, senza compartecipazione degli utenti, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali, pertanto lo strumento della concessione risulta inadeguato in quanto non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non può superare il valore del 49% dell'importo complessivo. Relativamente all'accreditamento libero si ritiene, invece, che non sia uno strumento idoneo in ragione del fatto che l'attività del laboratorio deve essere svolta unicamente nell'apposito spazio interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo che per le dimensioni non si presta ad essere utilizzato da parte di più enti gestori. Infine, in ragione delle limitazioni vigenti all'interno delle strutture carcerarie relativamente al tipo di attività svolte, agli orari, ai turni e alle

modalità di svolgimento, nonché in ragione del particolare tipo di utenza si ritiene che anche lo strumento dell'appalto risulti inadeguato.

Sussistendo, invece, per il Servizio la caratteristica di servizio di natura non economica e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato in fondo alle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" approvate con d.g.p. 174 del 7 febbraio 2020), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato (quale ad es. la specifica disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale - SIEG).

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del stesso servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Qualifica del servizio di Centro Antiviolenza quale servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della l.p. 13/2007

1. Descrizione del servizio

Il Servizio Centro Antiviolenza, di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone l'anonimato e la riservatezza. Il Servizio offre alla donna uno spazio per chiarire sentimenti, bisogni, criticità, individuare le strategie per poter uscire dalla situazione di violenza e per prendere consapevolezza dei propri diritti e delle proprie risorse. Non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché la donna possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione, in un'ottica di sicurezza e tutela, anche per gli eventuali figli. Il Centro Antiviolenza deve essere gestito da soggetti che nello Statuto hanno il tema del contrasto alla violenza di genere quale finalità esclusiva o prioritaria, ovvero che hanno consolidata e comprovata esperienza quinquennale nella protezione e nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Il Centro Antiviolenza è anche il luogo in cui si promuovono attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione al fine di rendere visibile la tematica della violenza alle donne e di favorire un cambiamento culturale.

Il Centro Antiviolenza offre consulenza ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza e necessitano di supporto nella valutazione del rischio e nella definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

In questo senso anche la Provincia Autonoma di Trento, come le altre Regioni, ha previsto l'attivazione di servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza di genere, così come indicato all'art. 22 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge Legge 27 giugno 2013, n. 77).

Tra questi servizi rientra il Centro Antiviolenza, dedicato all'accoglienza e al supporto delle donne vittime di violenza.

Ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014, i Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.

L'accesso al Centro antiviolenza è pertanto libero e viene garantito l'anonimato delle persone che vi accedono. I tempi di accoglienza variano in relazione alla situazione e al percorso di ciascuna donna.

2. Tipologia di interventi

Il Centro antiviolenza utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, garantendo l'anonimato delle persone che vi accedono.

Il Centro Antiviolenza garantisce a titolo gratuito:

- a) Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

- b) Accoglienza: protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza mediante colloqui strutturati volti a definire una valutazione del rischio e ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ed i servizi territoriali;
- d) Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale; informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile.
- e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita, anche in forma indiretta;
- f) Orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- g) Formazione, informazione, consulenza;
- h) Prevenzione e sensibilizzazione.

Il Centro antiviolenza garantisce la presenza costante di almeno un'operatrice nell'orario di apertura e che, a contatto con le donne, ci sia personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere. I colloqui con le donne vittime sono svolti in presenza di due operatrici. Tale tipologia di interventi rientra tra le prestazioni sociali essenziali ai sensi sia dell'art. 22, co. 4, lett. d) della l. 8 novembre 2000, n. 328 sia dalla Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime* art. 2, che riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne.

Il servizio in parola è, poi, ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. b, n. 1 l.p. 27 luglio 2007, n. 13 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, co. 2, lett. c della l. n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato "a contributo", poiché non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle sole spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento era assegnato in virtù di quanto disposto dalla legge provinciale n. 35 del 1983, articolo 7, comma 4 e dalla determinazione della dirigente del servizio politiche sociali n. 246 del 23 settembre 2002.

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% dei costi, nei limiti del finanziamento concesso. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono derivare da crowdfunding, accoglienza di utenti da fuori Provincia (con spese a carico di altri enti territorialmente competenti) o altro.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis co. 1 bis della L.P. n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno è identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Per come è oggi strutturato e si intende organizzare il Servizio di Centro Antiviolenza, si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale. Dal lato della domanda infatti i dati relativi allo storico dimostrano che in termini numerici l'utenza non è significativa rispetto al numero di donne residenti sul territorio provinciale ed è determinata anche dalle indicazioni delle Forze dell'ordine al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle donne; dall'altro la domanda stessa risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, poiché dipendono dall'insorgere di problematiche contingenti anche a carattere emergenziale. L'attività di presa in carico di ciascuna donna può inoltre variare in relazione alla complessità del percorso individuale di accompagnamento, che determina anche la durata del supporto definito dalle operatrici, anche in accordo con il servizio sociale competente, se presente. In particolare sulla base dei dati storici rilevati, si evince che il numero di utenti donne su base annuale è stato di:

Anno	Donne che accedono al servizio
2020	292
2019	295
2018	260
2017	246

La finalità prevalente del servizio consiste nella tutela dell'incolumità delle utenti.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del Servizio organizzato dal sistema pubblico.

Il servizio offre protezione, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza da parte di operatrici con formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ed ha requisiti specifici declinati dall'Intesa Stato -Regioni -Province Autonome del 2014.

Il servizio di protezione, accoglienza e sostegno fornito da parte di operatrici con formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza di genere riveste carattere socio-assistenziale e non avrebbe la possibilità di sostenersi in un regime di libero mercato.

Occorre precisare che il personale individuato e finanziato dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.

Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale considerati i numerosi vincoli posti dalla legislazione provinciale, l.p. n. 6 del 2010, e la necessità di soddisfare i requisiti per i Centri antiviolenza di cui all'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*, il servizio è reso gratuitamente.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Il servizio di Centro antiviolenza assolve pertanto una rilevante funzione pubblica di prevenzione, tutela e protezione delle donne, per il quale va garantita la massima promozione e accessibilità al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, anche emergenziali, indipendentemente dalla variabilità e numerosità degli accessi. La tutela primaria dei bisogni e delle condizioni delle beneficiarie, si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza, evidenziando la necessità di ricorrere a servizi professionali sviluppati secondo criteri e linee di intervento condivise tra i soggetti pubblici e del terzo settore attivi nell'ambito.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, c. 1 bis, della l.p. n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Qualifica del Servizio residenziale per donne vittime di violenza quale Servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della l.p. 13/2007

1. Descrizione del Servizio

Il **Servizio residenziale per donne vittime di violenza** (di seguito Servizio), articolato nell'intervento di *Casa rifugio* e di *Abitare accompagnato* (di cui alla scheda 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020) opera secondo una logica di filiera, offrendo alle donne vittime di violenza la possibilità di trovare in primo luogo protezione in fase acuta di emergenza (Casa rifugio, per un massimo di sei mesi) e poi di proseguire il consolidamento delle autonomie in un progetto di più ampio respiro (Abitare accompagnato, per un ulteriore anno).

La Casa rifugio intende sostenere le donne vittime di violenza offrendo ospitalità, protezione in un ambiente sicuro e sostegno alla donna nella sua scelta di allontanarsi da una situazione di violenza, avendo a disposizione un tempo, uno spazio e relazioni che le consentono di porre le basi per iniziare una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente. Viene offerto supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta e accolti insieme alla madre.

In un secondo momento, secondo una logica di filiera, e in determinate situazioni, il Servizio offre un'ulteriore proposta attraverso l'*Abitare accompagnato*, ossia un intervento residenziale per donne sopravvissute alla violenza, che necessitano di sostegno per consolidare le proprie capacità di vita autonoma.

L'obiettivo principale è di sostenere le donne vittime di violenza nella ripresa di una vita personale autonoma e serena, offrendo loro opportune condizioni materiali, educative e relazionali, accompagnandole in un percorso di inclusione sociale e di consolidamento di competenze personali, relazionali e sociali.

Nello specifico, l'accesso alla Casa rifugio può avvenire su richiesta della donna stessa o a seguito di segnalazione dei Servizi sociali territoriali, delle Forze dell'ordine, dei Servizi sanitari (pronto soccorso, medico di medicina generale, consultorio...) o di altre organizzazioni del terzo settore. Le ammissioni sono decise dall'equipe educativa che, a partire da una valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, esamina l'urgenza e la pericolosità della situazione di violenza, nonché le risorse della donna, disponibili o da attivare. Le operatrici, con il coinvolgimento della donna accolta, predispongono un Piano personalizzato, alla definizione del quale contribuiscono anche altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o attivati dalla struttura stessa. I tempi di permanenza variano in relazione alla valutazione del rischio e alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, ma non superano i 6 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze (in particolare legate alla protezione) e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

L'intervento può offrire accoglienza in situazione di emergenza anche attraverso il collocamento temporaneo presso strutture ricettive alberghiere o altre strutture socio-assistenziali appartenenti alla filiera antiviolenza, al fine di consentire una valutazione più approfondita della situazione. La Casa rifugio è presidiata 7/7 giorni – h24 da operatrici antiviolenza.

L'*Abitare accompagnato* è un intervento di tipo residenziale che accoglie donne in uscita dai percorsi di protezione. L'accesso avviene su richiesta della donna già accolta in Casa rifugio o su invio del Servizio sociale territoriale in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione attiva

della donna. Successivamente l'equipe che ha in carico la situazione definisce con la donna il Piano individualizzato, monitora nel tempo l'inserimento e predispone le relazioni periodiche di verifica.

2. Tipologia di interventi

Come anticipato il Servizio si compone di due interventi (Casa rifugio e Abitare accompagnato) che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche e i principali bisogni delle persone donne vittime di violenza con efficacia e tempestività.

La Casa rifugio è una struttura di accoglienza che si caratterizza per alcune misure di sicurezza necessarie a proteggere le donne e i loro figli che stanno uscendo da una situazione di violenza. Accanto al sistema di videosorveglianza, la principale misura di sicurezza è costituita dalla segretezza dell'indirizzo. L'accoglienza viene realizzata attraverso la messa a disposizione di ciascun nucleo di un miniappartamento al fine di permettere alle donne e ai loro eventuali figli di mantenere un'intimità di vita e di organizzare le routine quotidiane in maniera corrispondente alle proprie abitudini. La permanenza presso la Casa rifugio si basa su criteri che assicurano l'autonomia delle donne nella gestione delle attività quotidiane, ma che favoriscono il superamento del senso di solitudine attraverso la convivenza e la condivisione di spazi comuni, nel rispetto reciproco e del regolamento della Casa. La Casa rifugio è gestita valorizzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle ospiti. Al momento dell'ingresso viene dato alla donna quanto necessario per lei e per i figli (alimenti base, materiale per l'igiene personale e dell'appartamento, indumenti, biancheria e utensili per la casa). L'intervento delle operatrici si focalizza sulla consulenza e il sostegno individuale e di gruppo alle donne per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia. In particolare la donna viene accompagnata nella conoscenza dei propri diritti, nella presa di coscienza della situazione vissuta, dei meccanismi della violenza in generale e degli strumenti/risorse utili per uscire dalle situazioni di violenza. Ai minori accolti insieme alle madri, coinvolti direttamente e indirettamente nella violenza, viene offerto supporto nel riconoscere e nominare le situazioni di violenza subita o assistita, nel rispetto del loro sviluppo psicofisico. Il supporto è fornito attraverso adeguati interventi professionali offerti in forma di colloquio individuale, di gruppo e di intervento specifico con le madri. Il progetto di accoglienza viene gestito in un'ottica di lavoro di rete con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, sanitari, terzo settore,...), al fine di accompagnare le donne nella ricerca di un lavoro e di un'abitazione e nella gestione di altre attività funzionali al raggiungimento di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma. Le operatrici di Casa rifugio svolgono interventi di consulenza e di valutazione di rischio sia per le donne accolte nella struttura sia per i professionisti che operano nel territorio. La Casa Rifugio mette a disposizione per l'accoglienza almeno 8 miniappartamenti, di cui almeno uno abbastanza ampio da poter accogliere donne con tre o più figli.

L'Abitare accompagnato prevede un'accoglienza di più nuclei contemporaneamente, in appartamenti collocati nel territorio provinciale. A ciascun nucleo viene destinata una stanza, mentre i servizi igienici e lo spazio dedicato al confezionamento del cibo possono essere condivisi. Vengono garantiti gli spazi per ospitare almeno 5 nuclei. L'intervento delle operatrici si focalizza sulla consulenza e il sostegno individuale e di gruppo alle donne per il consolidamento del progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia. Le donne accolte vengono accompagnate nella ricerca di una sistemazione alloggiativa in autonomia e di un impiego lavorativo, o di attività formative propedeutiche. Il supporto delle operatrici è indirizzato anche alla gestione delle relazioni familiari e amicali, nonché nella cura e nell'educazione degli eventuali figli. Analogamente a quanto avviene per la Casa rifugio il progetto di accoglienza della donna viene gestito in un'ottica di lavoro di rete con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, sanitari, terzo settore,...), al fine di accompagnare le donne nella ricerca di un lavoro e di un'abitazione e nella gestione di altre attività funzionali al raggiungimento di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma. Il progetto prevede la presenza

di personale educativo per alcune ore nel corso della giornata, ma viene sempre garantita la reperibilità telefonica, anche nei fine settimana e nei festivi.

Le operatrici di Casa rifugio e di Abitare accompagnato adottano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

Gli interventi rientrano tra le prestazioni sociali essenziali ai sensi sia dell'art. 22, co. 4, lett. d) della l. 8 novembre 2000, n. 328 sia dalla Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime* art. 5, che annovera tra le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza le “case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose”.

Il Servizio in parola è, poi, ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. b, n. 1 l.p. 27 luglio 2007, n. 13 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di Servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, co. 2, lett. c della l. n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

Considerata la media degli inserimenti negli ultimi 4 anni, il fabbisogno per Casa Rifugio, è di un'unica struttura a livello provinciale, specializzata nell'accoglienza di donne vittime di violenza, anche con figli minori, dove concentrare risorse professionali adeguate e con esperienza specifica, in grado di accogliere un numero massimo di utenti (8 donne per un totale massimo di 18 persone complessive). Analoga osservazione per quanto riguarda il fabbisogno è valida anche per l'Abitare accompagnato (5 donne per un totale massimo di 9 persone complessive).

3. Regime attuale di organizzazione del Servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato “a contributo”, nel senso che non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento era assegnato in virtù di quanto disposto dalla legge provinciale n. 35 del 1983, articolo 7, comma 4 e dalle determinazioni del dirigente del servizio politiche sociali n. 130 del 2 aprile 2013 e n. 149 del 24 ottobre 2015.

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% dei costi, nei limiti del finanziamento concesso. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono derivare da crowdfunding, accoglienza di utenti da fuori Provincia (con spese a carico di altri enti territorialmente competenti) o altro.

4. Revisione del sistema: qualificazione del Servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis co. 1 bis della L.P. n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno è identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta “di beni e servizi in un determinato mercato”, quella non economica nello svolgimento di “attività che si pone fuori dal mercato”.

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il

criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un Servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un Servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del Servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del Servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del Servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Come già descritto nei precedenti paragrafi il Servizio è articolato secondo una logica di filiera e quindi articolato negli interventi di Casa rifugio e Abitare accompagnato. La logica di filiera applicata ad un offerta modesta di posti disponibili sia nella Casa rifugio (8 posti) che per l'abitare accompagnato (5 stanze pari a 9 posti letto) risponde ai principi di efficacia ed efficienza, poiché terminato il primo periodo di accoglienza nei percorsi di protezione della Casa rifugio, lo stesso soggetto gestore è autonomamente in grado, in determinate situazioni, di fornire in tempi ragionevoli una prima proposta di un Servizio residenziale rivolto alla progressiva ridefinizione di una vita personale autonoma.

Per come è strutturato e organizzato il Servizio residenziale per donne vittime di violenza si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale. Dal lato della domanda, i dati relativi allo storico dimostrano che l'utenza è molto esigua, è determinata anche dalle indicazioni delle Forze dell'ordine (al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle donne) e sostanzialmente stabile; dall'altro la domanda stessa risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, poiché dipendono dall'insorgere di problematiche contingenti e a carattere emergenziale.

In particolare sulla base dei dati storici rilevati, si evince che il numero di utenti donne su base annuale è stato di:

ANNO	Casa Rifugio		Abitare accompagnato	
	Donne	Figli accolti con le madri	Donne	Figli accolti con le madri
2020	18	22	6	5
2019	19	25	5	3
2018	16	17	5	5
2017	25	27	6	10
2016	19	25	5	11

La finalità prevalente del servizio consiste nella tutela dell'incolumità delle utenti.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del Servizio organizzato dal sistema pubblico.

Il servizio offre protezione, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza da parte di operatrici con formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ed ha requisiti specifici declinati dall'Intesa Stato -Regioni -Province Autonome del 2014.

Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale, considerati i numerosi vincoli posti dalla legislazione provinciale, l.p. n. 6 del 2010, e la necessità di soddisfare i requisiti per le Case rifugio di cui all'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime, il servizio è reso gratuitamente.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Il servizio residenziale per donne vittime di violenza pertanto assolve una rilevante funzione pubblica di prevenzione, tutela e protezione delle donne, per il quale va garantita la massima promozione e accessibilità al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, anche emergenziali, indipendentemente dalla variabilità e numerosità degli accessi. La tutela primaria dei bisogni e delle condizioni delle beneficiarie, si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza, evidenziando la necessità di ricorrere a servizi professionali sviluppati secondo criteri e linee di intervento condivise tra i soggetti pubblici e del terzo settore attivi nell'ambito

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, c. 1 bis, della l.p. n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Qualifica del servizio di inclusione sociale per persone in esecuzione penale quale servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della l.p. 13/2007

1. Descrizione del servizio

Prima di entrare nel merito della descrizione del servizio, appare opportuno evidenziare che in ottemperanza all'art. 4 bis del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l'azione integrata tra le istituzioni indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d'intervento. In particolare in relazione alla promozione dell'inclusione sociale (linea di indirizzo n. 3) il documento evidenzia che: *“La Provincia Autonoma di Trento promuove, anche con eventuale sostegno finanziario integrativo, le attività finalizzate all'inclusione sociale e in particolare al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Tali attività si inseriscono in un quadro operativo di prevenzione terziaria finalizzato a contenere le forme di recidiva ed anche evitare, in alcuni casi, che le conseguenze dell'azione deviante possano produrre ulteriori effetti negativi sia sull'autore sia sulle vittime. Le attività sono individuate in accordo con l'Amministrazione penitenziaria e sono realizzate anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore che erogano servizi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo e che sono individuate attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. Tali interventi sono volti a supportare le persone in un percorso di autonomia e si esplicano in servizi di accoglienza abitativa temporanea, formazione per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi finalizzata all'acquisizione di competenze di base utili per inserirsi nel mondo del lavoro e per sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale.”* Inoltre, in relazione al supporto nella fase di dimissione (linea di indirizzo n. 7) le Linee di indirizzo evidenziano che: *“In coerenza con quanto previsto dall'art. 46 o.p., ... e nella consapevolezza dell'importanza e della delicatezza del periodo che precede la dimissione, l'obiettivo generale è di predisporre uno specifico progetto capace di intensificare i colloqui nei mesi precedenti l'uscita e di predisporre una rete di sostegno, coinvolgendo le diverse realtà sociali che operano sul territorio, così da organizzare e accompagnare l'ex detenuto in questo passaggio. In particolare ... sarà necessario definire e attuare una serie di attività, volte al reinserimento della persona prossima al fine pena e di quella dimessa, intervenendo negli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi formativo-educativi e lavorativi anche attraverso azioni di tipo sperimentale.”* Infine, relativamente al sostegno alle misure alternative alla detenzione (linea di indirizzo 10) le citate linee prevedono che l'obiettivo generale è: *“quello di sostenere progetti e azioni finalizzate all'accoglienza del detenuto e della persona in misura alternativa attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidiva e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato la pena è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con l'ente locale e i soggetti della società civile”*. Detti indirizzi trovano attualmente una prima

attuazione per mezzo del servizio di “Inclusione sociale per le persone in esecuzione penale” di seguito descritto.

Il servizio di inclusione sociale per persone in esecuzione penale sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. Il servizio è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo nonché ai loro familiari; ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali; ai dimessi dal carcere residenti nella provincia di Trento ed ai loro familiari; ai dimessi dal carcere residenti fuori provincia limitatamente a quei servizi che rivestono carattere d’urgenza.

2. Tipologia degli interventi

Il servizio si articola nelle seguenti tipologie di intervento descritte nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 5.1 (Costruzione e promozione di reti territoriali), 6.1 (Centro di informazione, ascolto e sostegno) e 7.1 (Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020. Tenuto conto del contesto di intervento e la prevalente finalità di garantire un percorso di inclusione sociale finalizzato al reinserimento nel territorio delle persone prossime al fine pena o in misura alternativa si ritiene necessario promuovere un servizio unitario organizzato secondo una logica di filiera di settore e quindi articolato in interventi di supporto relazionale e azioni orientate all’autonomia.

Il centro di informazione, ascolto e sostegno è rivolto a tutti coloro che necessitano di ricevere un aiuto concreto per uscire da una condizione di marginalità aggravata da un problema con la giustizia. In particolare l’attività consiste nell’offrire un aiuto specifico per le diverse situazioni, incontrare i familiari e relazionarsi con ulteriori figure di riferimento quali il Servizio sociale, il difensore di fiducia e la rete informale di sostegno. Il fine ultimo dell’intervento è dato dall’accompagnare i richiedenti in progetti di inclusione sociale sul territorio provinciale fino ed oltre il fine pena, potendo far acquisire loro una graduale condizione di autonomia. Il servizio è erogato presso la sede del soggetto gestore del servizio nonché all’interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. L’accesso alla Casa Circondariale avviene con frequenza settimanale interessando le sezioni detentive al fine di favorire la conoscenza delle persone detenute e che spesso chiedono di accedere ad un eventuale percorso di recupero sociale in misura alternativa alla detenzione o a fine pena. Presso la Casa circondariale l’ente del terzo settore cura anche lo “Sportello ai familiari” per il sostegno, l’incontro e l’orientamento dei familiari delle persone detenute, nonché il progetto “La cura dei legami”. Tale sportello rappresenta il luogo di incontro per tutti coloro che devono espletare le prassi per l’ingresso nelle specifiche sezioni e che quindi possono richiedere un aiuto per affrontare il disagio dello stare in carcere oppure, per superare la difficoltà di alcune pratiche burocratiche.

Il soggetto gestore del servizio, grazie alla presenza di personale qualificato e formato per la presa in carico, garantisce anche la predisposizione del progetto individualizzato ed il sostegno psico-sociale degli utenti collaborando con l’ULEPE, con gli assistenti sociali del Territorio Valle dell’Adige, delle Comunità di Valle o con i professionisti dei servizi specialistici (Ser.D, Servizio Alcolologia, ecc.). Inoltre, il soggetto gestore organizza e gestisce i permessi premio dei detenuti e dei colloqui con i familiari residenti all’estero, organizza e gestisce permessi premio di tipo culturale e socializzanti.

L’intervento di abitare accompagnato è rivolto alle persone che sono state ammesse ad una misura alternativa alla detenzione e ad ex detenuti che si trovano nella necessità di superare una situazione transitoria di difficoltà. Si tratta di un’accoglienza temporanea. In ogni caso l’accesso è subordinato dalla disponibilità di un’occupazione o di una attività formativa e alla sottoscrizione di un contratto di convivenza. I progetti relativi alle misure alternative sono definiti con L’Ufficio locale

esecuzione penale esterna di Trento. L'intervento impiega 4 alloggi per un totale di 8 posti letto. Per le persone accolte v'è anche la possibilità di accedere ad uno sportello per il sostegno nella ricerca del lavoro e nell'accompagnamento in autonomia.

Il laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi è finalizzato allo sviluppo delle capacità di socializzazione attraverso il lavoro o altra occupazione e di attitudini trasversali quali la costanza nell'impegno, il rispetto di regole ed orari. È prevista l'erogazione di una borsa lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona. Sono accolti anche i detenuti che fruiscono di alcuni permessi premio, del lavoro esterno e della semilibertà. Conclusa positivamente una prima esperienza è valutato l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e/o il sostegno nella ricerca di un impiego sul libero mercato. Nel 2019 gli utenti che hanno frequentato complessivamente il laboratorio sono stati 19 (di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore), mentre nel 2020 sono stati 23 (di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore).

Il servizio è ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b, n. 1 della l.p. n. 13/2007 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, c. 2, lett. c. della l. n. 328/2000.

UTENTI

TIPO DI INTERVENTO	Utenti anno 2019	Utenti anno 2020
Centro di informazione, ascolto e sostegno	392	416
Abitare accompagnato	15	18
Laboratorio	19*	23**

* di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore

** di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato "a contributo", nel senso che non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle sole spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento era assegnato in virtù di quanto disposto dalla legge provinciale n. 35 del 1983, articolo 7, comma 2, e dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 4697 del 1991 e ss.mm..

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% dei costi, nei limiti del finanziamento concesso. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono eventualmente derivare dalle attività laboratoriale.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG -SINEG)

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Il servizio provinciale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale è organizzato secondo una logica di filiera di settore ha una finalità esclusivamente sociale ed è articolato nei seguenti interventi: centro di informazione, ascolto e sostegno; presa in carico e colloqui di servizio sociale; abitare accompagnato adulti; laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi; sensibilizzazione della comunità, formazione e coinvolgimento del volontariato. Domicilio e lavoro sono requisiti necessari per l'accesso alle misure alternative e per il sostegno delle situazioni più fragili dopo la scarcerazione. La logica di filiera applicata ad un'offerta modesta di posti disponibili nell'abitare accompagnato (8 posti letto che nel 2020 hanno permesso di accogliere 18 utenti), e nelle attività laboratoriali (che nel 2020 hanno permesso di accogliere 23 utenti, di cui solo 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo), risponde alla necessità di valorizzare e ottimizzare al meglio l'utilizzo delle limitate risorse disponibili a favore dei soggetti svantaggiati.

Dal lato della domanda, l'analisi dei dati evidenzia che l'utenza è esigua, variabile sia in termini numerici sia per il periodo temporale di presa in carico e non prevedibile poiché condizionata da diversi fattori, tra i quali l'esito delle singole vicende giudiziarie e gli invii degli uffici territoriali del Ministero di Giustizia. Infatti, si osserva che una quota significativa dell'utenza del servizio non è libera di autodeterminarsi poiché soggetta alle decisioni dell'autorità giudiziaria.

L'attività del laboratorio, come anticipato, si caratterizza per la prevalenza della finalità sociale poiché l'oggetto dell'attività consiste nello sviluppo delle capacità di socializzazione attraverso il lavoro e di attitudini trasversali quali la costanza dell'impegno e il rispetto delle regole e degli orari. L'attività non si caratterizza pertanto nella mera erogazione di un'attività di formazione al lavoro quanto nella maturazione di competenze e dinamiche relazionali all'interno di una attività lavorativa, che non rappresenta la finalità dell'intervento ma uno strumento.

Per tale ragione sarà compito del soggetto pubblico indicare in via esemplificativa le attività che potranno svolgersi nell'ambito di tali laboratori. Risulta quindi evidente che le possibili entrate derivanti dall'attività laboratoriale risultano del tutto insufficienti a coprire i costi. Per tale ragione, l'attività di laboratorio non è in grado di produrre impatti sull'assetto della concorrenza di attività di mercato simili. Il finanziamento pubblico del servizio è corrisposto a copertura delle sole spese necessarie per il perseguimento delle finalità sociali. Nello specifico, per come il Servizio è strutturato, per il ridotto bacino d'utenza e per la particolare tipologia dell'utenza e per quanto sopra specificato si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale.

Il dimensionamento quantitativo degli interventi ed in particolare la definizione degli sportelli, dei posti per l'Abitare accompagnato e di quelli dedicati all'attività laboratoriale per l'acquisizione dei

prerequisiti lavorativi sono dettagliatamente definiti dall'amministrazione comportando così l'etero-determinazione del servizio (SINEG) e l'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Occorre precisare che il personale individuato e finanziato dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, co. 1 bis, della l.p. n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permette di qualificare i contributi concessi, ai sensi di tale articolo, come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Qualifica del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo” quale servizio di natura non economica, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1 bis della l.p. 13/2007.

1. Descrizione del servizio

Prima di entrare nel merito della descrizione del servizio appare opportuno evidenziare che in ottemperanza all’art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell’Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l’azione integrata tra le istituzioni (Ministero della Giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino Alto Adige) indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d’intervento. In particolare in relazione alla promozione dell’inclusione sociale (linea di indirizzo n. 3) la descrizione riportata nel quadro generale evidenzia che: *“La Provincia Autonoma di Trento promuove, anche con eventuale sostegno finanziario integrativo, le attività finalizzate all’inclusione sociale e in particolare al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Tali attività si inseriscono in un quadro operativo di prevenzione terziaria finalizzato a contenere le forme di recidiva ed anche evitare, in alcuni casi, che le conseguenze dell’azione deviante possano produrre ulteriori effetti negativi sia sull’autore sia sulle vittime. Le attività sono individuate in accordo con l’Amministrazione penitenziaria e sono realizzate anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore che erogano servizi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo e che sono individuate attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. Tali interventi sono volti a supportare le persone in un percorso di autonomia e si esplicano in servizi di accoglienza abitativa temporanea, formazione per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi finalizzata all’acquisizione di competenze di base utili per inserirsi nel mondo del lavoro e per sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale.”* L’obiettivo generale individuato nelle medesime linee guida è quindi il mantenimento e il potenziamento delle attività già presenti a favore delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, sostenendo altresì ulteriori nuove proposte utili al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle stesse con particolare attenzione all’acquisizione dei prerequisiti lavorativi. A tal fine lo strumento operativo da assumere a riferimento è l’Accordo n. 7/csr del 22 gennaio 2015 della Conferenza Permanente Stato – Regioni che approva le Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Nello specifico lo strumento si pone l’obiettivo di offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di mantenere le eventuali capacità residue e/o di implementare le potenzialità degli individui. I criteri per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione sono definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1106 del 22 giugno 2018.

In coerenza con il sopraccitato Protocollo, il servizio consiste in un laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi che permette di realizzare semplici lavorazioni con modalità personalizzabili in base alle caratteristiche dei frequentanti. Le lavorazioni semplici e l'approccio di laboratorio, in cui è possibile attivare dinamiche di learning by doing, permettono di coinvolgere i detenuti che hanno basse o nulle qualifiche professionali, scarse esperienze lavorative pregresse e più in generale significative difficoltà per quanto riguarda l'inclusione sociale l'autonomia e la riabilitazione. Il servizio intende rispondere al bisogno socializzante/formativo/lavorativo dei detenuti. Il numero degli stessi subisce variazioni nei vari mesi dell'anno in funzione delle richieste della Casa Circondariale, delle vicende giudiziarie degli utenti e delle complessità dei casi da seguire e infine del tipo di attività svolte.

I destinatari sono persone in condizione di vulnerabilità socio-economica e lavorativa connessa alla condizione personale e allo stato di detenzione, con competenze lavorative da verificare e potenziare. In gran parte i destinatari sono di origine straniera con difficoltà di comprensione ed espressione nella lingua italiana. Una quota di destinatari presenta anche condizioni di handicap, dipendenza o disagio psichico. Le condizioni complessive e la variabilità delle situazioni richiamate richiedono quindi l'adeguamento delle attività e degli interventi del laboratorio su livelli minimi accessibili alla generalità dei beneficiari. Lo svolgimento delle attività laboratoriali deve prevedere la presenza costante di due unità di personale educativo.

Il Laboratorio assume un ruolo importante nell'attività trattamentale dei detenuti poiché: svolge una funzione di tipo educativo, avviando un processo di formazione a prerequisiti lavorativi quali la conoscenza ed il rispetto delle regole dell'ambiente di lavoro e dei principali diritti e doveri del lavoratore, la tenuta lavorativa, la costanza, la capacità di distinguere i diversi ruoli nell'organizzazione; sviluppa, attraverso la gestione delle commesse di lavoro ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi richiesti, un livello di competenze manuali e organizzative di base spendibili anche in altri contesti; sostiene il reddito dei detenuti; supporta la risocializzazione e rieducazione della persona detenuta in un contesto di relazioni lavorative (tra detenuti e tra detenuti/operatore) paritarie e libere diverse da quelle che caratterizzano la vita all'interno del carcere; facilita, nel lungo periodo e per i detenuti residenti sul territorio provinciale, la transizione dal carcere al mondo esterno, favorendo il passaggio dal carcere alle cooperative di inserimento lavorativo tipo b).

2. Tipologia di interventi

Come anticipato il servizio consiste in un laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi - finalizzato al potenziamento della dimensione lavorativa e della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali - che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività finalizzate all'apprendimento da parte dei detenuti dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. A fronte delle attività prestate è riconosciuta una borsa lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona;
- supporto alla persona focalizzando l'attenzione sui seguenti aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e

consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza lavorativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale; supportare la risocializzazione e rieducazione della persona detenuta offrendo al detenuto un contesto di relazioni lavorative (tra detenuti e tra detenuti/operatore) paritarie e libere, del tutto diverso dalle logiche di ordine/obbedienza, che permeano la vita all'interno del carcere;

- promozione del passaggio dei detenuti coinvolti nell'attività laboratoriale alle cooperative di inserimento lavorativo tipo b).

Il servizio è ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. b, n. 1 della l.p. n. 13/2007 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, co. 2, lett. c della l. n. 328/2000.

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato "a contributo", nel senso che non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle sole spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento era assegnato in virtù di quanto disposto dalla legge provinciale n. 14 del 1991, articolo 38 e dalla determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n. 289 del 20 giugno 2013.

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% dei costi, nei limiti del finanziamento concesso. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono derivare da crowdfunding, accoglienza di utenti da fuori Provincia (con spese a carico di altri enti territorialmente competenti) o altro.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG -SINEG)

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il

corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Come già descritto nei precedenti paragrafi il servizio si svolge all'interno della Casa circondariale di Spini di Gardolo, coinvolgendo un modesto numero di detenuti dell'istituto, ed è soggetto al rispetto delle disposizioni di sicurezza emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dalle sue articolazioni. Pertanto il tipo di attività svolta, gli orari delle attività, il numero di detenuti, la turnazione degli stessi le procedure legate all'attività laboratoriale sono soggette a precisi vincoli e regole.

L'attività del laboratorio, come anticipato, si caratterizza una finalità esclusivamente sociale poiché l'oggetto dell'attività è l'inclusione dell'utente in una attività laboratoriale dove la formazione è il risultato di un percorso volto non solo alla maturazione di competenze professionali, quanto all'inclusione sociale dei partecipanti in dinamiche relazionali. Risulta quindi evidente che le possibili entrate derivanti dall'attività laboratoriale risultano del tutto insufficienti a coprire i costi. Per tale ragione, l'attività di laboratorio non è in grado di produrre impatti sull'assetto della concorrenza di attività di mercato simili. Il finanziamento pubblico del servizio è corrisposto a copertura delle sole spese necessarie per il perseguimento delle finalità sociali. Nello specifico, per come il Servizio è strutturato, per il ridotto bacino d'utenza e per la particolare tipologia dell'utenza e per quanto sopra specificato si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale.

Le caratteristiche e il dimensionamento del servizio sono dettagliatamente definiti dall'amministrazione comportando così l'etero-determinazione del servizio (SINEG) e l'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Occorre precisare che il personale individuato e finanziato dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, co. 1 bis, della l.p. n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permette di qualificare i contributi concessi, ai sensi di tale articolo, come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato 3.A

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA”, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio di Centro Antiviolenza di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2 – Durata e importo

1. Il contributo ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3.1.A, da parte del soggetto assegnatario, selezionato sulla base del procedimento di cui all'art. 9.

2. L'importo complessivo massimo concedibile a rimborso delle spese ammissibili, per la durata di cui al comma 1, ammonta a euro 528.300,00.

3. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione di cui al comma 1, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:

- a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
- b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., applicato per analogia;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (di seguito Regolamento), per almeno uno dei servizi collocati nel Catalogo nella tipologia di servizio "Sportello sociale" o, in alternativa, possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato Regolamento, per la medesima tipologia di servizio;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, entro i dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella realizzazione di servizi esclusivamente rivolti a donne vittime di violenza, con un fatturato annuo almeno pari ad Euro 58.700 al netto degli oneri fiscali;
- d) soddisfare i requisiti per i Centri antiviolenza di cui all'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli articoli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 6 -Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla UMSE Sviluppo rete dei servizi, struttura competente in materia di tutela delle donne vittime di violenza (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso **tra il giorno 21 settembre 2021 e il giorno 25 ottobre 2021** secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda). La busta, che deve riportare la dicitura “Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata”, deve contenere il modulo di domanda di contributo sottoscritto e gli allegati di cui al comma 3 lettere c), d), e), f), g) e h) ed una busta chiusa e sigillata separata contenente gli allegati di cui al comma 3 lettere a) e b);
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare “Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda di contributo a copertura delle spese deve essere allegata la seguente documentazione

redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) la proposta progettuale, articolata in una descrizione del servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'articolo "Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria" del Bando;
- b) il piano finanziario;
- c) (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo "Forme di partecipazione" del Bando;
- d) la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- e) la dichiarazione in caso di assenza della comunicazione antimafia (Art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.LGS. 159/2011);
- f) dati per il pagamento del contributo;
- g) informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi;
- h) fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammissibili le domande in cui le attività relative alla realizzazione del servizio, risultano finanziate da contributo erogato da parte di altri enti pubblici e/o privati, così come indicato nell'articolo 12, c. 3 del presente Bando.

3. Costituisce motivo di esclusione delle domande il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9 - Procedimento e individuazione del responsabile

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, che rappresenta pertanto la Provincia; si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

3. La valutazione dei progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da un segretario (per le sole funzioni di verbalizzazione) e da due componenti esperti - di cui uno con competenze sociali e uno con competenze amministrative - nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione della Commissione seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il

punteggio più alto e pubblicata sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Il Soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro sette giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

11. La Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva la Convenzione comunicandola al soggetto assegnatario. La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 10 - Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

2. Ogni proponente descrive il contenuto del progetto che intende svolgere con una proposta progettuale articolata in n. 6 paragrafi (lettere da A a F) e relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi come indicati nella specifica tabella riportata al successivo comma 7.

3. La proposta progettuale non potrà superare il numero di 15 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. E' esclusa dal conteggio delle facciate la relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione dell'elemento A;

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai proponenti dei progetti in sede di valutazione degli stessi, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati. Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte della Provincia la proposta progettuale deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando.

5. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

6. Il punteggio complessivo della proposta progettuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum W_i * V(a)_i$$

dove:

C_a è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei sub-elementi di valutazione

W_i è il punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra 0 e 1

Relativamente ai sub elementi di valutazione **B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, D2, E1, F1, F2, F3** i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “*non trattato*”
- 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*assolutamente inadeguato*”
- 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*inadeguato*”
- 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*gravemente carente*”
- 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*carente*”
- 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*insufficiente*”
- 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*sufficiente*”
- 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*discreto*”
- 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*positivo*”
- 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*buono*”
- 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*ottimo*”.

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Diversamente, per i sub elementi di valutazione **A1, A2, A3, D1, E2, E3** il punteggio W_i è attribuito su base tabellare, ossia in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal proponente senza quindi impiegare il coefficiente $V(a)_i$ che in questo caso è pari a 1.

7. L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- a) per ciascun elemento di valutazione discrezionale ogni commissario attribuisce al coefficiente di prestazione dell'offerta un valore tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri motivazionali” ed in particolare valutando: il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento; il grado di coerenza con la metodologia e gli strumenti descritti dal proponente; l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni; la fattibilità garantita dalle scelte organizzative predisposte. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.

- b) se nessuno dei totali dei punteggi complessivi dei progetti - derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente - arriva al punteggio massimo disponibile complessivo pari a 100 (cento), sarà applicata la procedura di riparametrazione al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che il soggetto proponente che ha formulato la migliore proposta vengano assegnati i 100 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutte le altre proposte.

Parametri e criteri di valutazione delle offerte

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	10
A1 (Tab.)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi di accoglienza di donne in situazione di violenza (come target esclusivo del servizio). 1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 4 punti	4
A2 (Tab.)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere con almeno due convocazioni all'anno. 0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti	2
A3 (Tab.)	<u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e del supporto alle vittime (donne e minori). (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 4 punti).	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
B	PROGETTO DEL SERVIZIO	30
	Fase di accoglienza	
B1 (Disc.)	<u>Contesti e spazi per l'accoglienza</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione del servizio. Nello specifico viene valutata la capacità di articolare i locali rispetto alle attività e di offrire spazi aggiuntivi.	3
B2 (Disc.)	<u>Accoglienza</u> È valutata l'accessibilità al servizio e la modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità e la tempestività nella gestione degli accessi e dei primi contatti.	6
	Fase di presa in carico	
B3 (Disc)	<u>Percorso personalizzato di intervento</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione alla donna e il rispetto dell'autodeterminazione della donna, sulla base del modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale.	7
B4 (Disc)	<u>Supporto legale</u> È valutata la modalità di supporto e orientamento a carattere legale, anche in considerazione dell'esperienza e della formazione delle avvocate.	5
B5 (Disc)	<u>Orientamento e accesso ai servizi del territorio</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine, ...).	5
	Fase di conclusione del progetto di accoglienza	
B6 (Disc)	<u>Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo e lavorativo</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia economica e alloggiativa.	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
C	STRUMENTI E METODOLOGIE DI INTERVENTO	24
C1 (Disc.)	<u>Conduzione dei colloqui</u> Il punteggio è assegnato in funzione della modalità di gestione dei colloqui strutturati volti a sostenere la donna e a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.	7
C2 (Disc.)	<u>Valutazione del rischio e piano di sicurezza</u> È valutata la metodologia adottata per la valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, anche in considerazione della adozione di strumenti formalizzati e della definizione di un piano di sicurezza.	5
C3 (Disc.)	<u>Accoglienza donne di lingua non italiana</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di accogliere donne che non si esprimono in lingua italiana e della messa a disposizione di strumenti di facilitazione.	5
C4 (Disc.)	<u>Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità</u> È valutata la metodologia adottata nel proporre azioni volte a tutelare il benessere dei minori vittime di violenza assistita e di sostenere le competenze genitoriali delle donne, anche avvalendosi di altri servizi.	7

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
D	CONSULENZE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	12
D1 (tab.)	<u>Consulenza a supporto di Servizio sociale, consultorio e altri enti del terzo settore</u> E' valutata la tempestività nel garantire la consulenza al servizio sociale territoriale al consultorio e altri enti del terzo settore, anche con colloquio con la donna vittima che lo richieda. <ul style="list-style-type: none"> • 6 punti per la consulenza entro una giornata lavorativa • 4 punti per la consulenza entro due giornate lavorative • 2 punti per la consulenza entro tre giornate lavorative • 1 punto per la consulenza entro quattro giornate lavorative 	6
D2 (discr.)	<u>Gestione delle emergenze</u> E' valutata la modalità di gestione delle richieste di supporto nella gestione delle situazioni di emergenza segnalate da Forze dell'ordine e personale sanitario.	6

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
E	APERTURA E PARTECIPAZIONE ALLA REALTÀ TERRITORIALE	14
E1 (Disc.)	<u>Partecipazione alle reti territoriali</u> E' valutata la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali e la capacità di mantenere un collegamento con la Casa rifugio e altre realtà che offrono servizi per le donne vittime di violenza.	6
E2 (Tab)	<u>Azioni di informazione, sensibilizzazione, prevenzione</u> Il punteggio è assegnato in relazione alla capacità di promuovere azioni di sensibilizzazione, conoscenza e prevenzione sul tema della violenza di genere, sia per l'intera cittadinanza, sia per target specifici. (1 punto per ogni iniziativa programmata fino ad un massimo di 5 punti)	5
E3 (Tab)	<u>Corsi di formazione</u> Il punteggio è assegnato per la realizzazione di corsi di formazione per professionisti interessati alla tematica della violenza di genere. (1,5 punti ogni iniziativa programmata fino ad un massimo di 3 punti)	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
F	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	10
F1 (Disc.)	<u>Formazione/aggiornamento per ogni operatore impegnato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale, e di supervisione metodologica del personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	3
F2 (Disc.)	<u>Sostegno psicologico e supervisione sui vissuti per ogni operatore impegnato nel servizio</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico e le occasioni di supervisione sui vissuti che il proponente intende realizzare.	4
F3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over</u> Sono valutate le azioni e le strategie finalizzate al contenimento del turn-over del personale impegnato nel servizio che il proponente intende realizzare nel rispetto della normativa giuslavoristica.	3

** ** *

7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio C. Se il punteggio risulta pari anche in questo secondo caso, hanno

priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio E.

Art. 11 -Convenzione

1. La definizione e l'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura provinciale competente e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà sottoscritta sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando e degli elementi individuati nella proposta progettuale. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi del soggetto assegnatario del contributo;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità di liquidazione delle quote a rimborso spese e di saldo del contributo;
- d) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività e il monitoraggio sulla realizzazione del Servizio;
- e) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- f) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- g) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà avere a disposizione gli spazi adatti allo svolgimento del servizio indicati nella proposta progettuale. La disponibilità degli spazi deve coincidere almeno con la durata della Convenzione.

3. Come previsto dall'art. 11 dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della L.p. 2/2016, al momento della sottoscrizione della convenzione stessa, il Soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. L'elenco del personale impiegato presso l'attuale soggetto gestore è pubblicato contestualmente al presente bando.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nell'articolo "Decadenza, rinuncia e revoca del contributo" della Convenzione. In particolare, qualora al momento della sottoscrizione della Convenzione risulti in possesso del solo accreditamento temporaneo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'articolo "Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione" della Convenzione.

Articolo 12 - *Spese ammissibili a contributo*

1. Per essere ritenute ammissibili a contributo le spese devono essere state effettivamente sostenute dal Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio oggetto di questo Bando.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a) Spese direttamente imputabili al servizio:

1) spesa per personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice antiviolenza e di coordinatrice secondo le modalità indicate nella Convenzione;

2) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia o da altri soggetti per i giovani in servizio civile;

3) spese per i corsi di aggiornamento professionale e per la supervisione del personale a diretto contatto con i destinatari del servizio oggetto del Bando;

b) Spese generali del Soggetto gestore: sono ammesse nella misura massima pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui al comma a); a titolo esemplificativo rientrano tra le spese generali i costi relativi a: personale amministrativo, direzione (quota parte residua rispetto al comma 2 lettera a.1 del presente articolo), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. Sono considerate spese generali anche quelle relative all'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale quota accantonamento d'ammortamento).

3. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte della Provincia, né di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, né di altri enti/soggetti privati.

4. Le eventuali entrate vanno dichiarate e inserite nel piano finanziario e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra spese ammissibili ed entrate costituisce il contributo concesso fino all'importo massimo stabilito nell'articolo 2 del presente Bando.

5. E' ammesso fino al 20% lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b). In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla struttura provinciale competente.

Articolo 13 - *Informazioni e contatti*

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'UMSE Sviluppo rete dei

servizi: PEC umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Allegato 3.1.A

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
“CENTRO ANTIVIOLENZA”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	4
Art. 4 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 5 - <i>Struttura</i>	5
Art. 6 - <i>Descrizione del servizio</i>	6
Art. 7 - <i>Modalità di accesso al servizio e di dimissione</i>	7
Art. 8 - <i>Durata dell'accoglienza</i>	7
Art. 9 - <i>Consulenze e gestione delle emergenze</i>	8
Art. 10 - <i>Obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	8
Art. 11 - <i>Clausola sociale</i>	10
Art. 12 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	10
Art. 13 - <i>Sicurezza</i>	12
Art. 14 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	13
Art. 15 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	13
Art. 16 - <i>Accreditamento definitivo</i>	13
Art. 17 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	14
Art. 18 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	16
Art. 19 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	16
Art. 20 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	17

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
“CENTRO ANTIVIOLENZA”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nato/a _____, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il servizio ha per oggetto l'accoglienza e il supporto delle donne che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza, con l'obiettivo di garantire loro protezione e supporto, anche intervenendo sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile contro le donne e in conformità con quanto descritto nella scheda 6.2 (Centro antiviolenza) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).

2. Le prestazioni oggetto del servizio sono finalizzate a:

a) aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;

b) aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, allo scopo di sostenerla nella creazione delle basi per una vita autonoma;

c) sostenere la donna, che decida di mantenere la relazione con la persona che agisce violenza o la minaccia, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;

d) fornire a soggetti terzi (servizi, parenti, amici, ecc.) informazioni e consulenza in materia di violenza contro le donne, utili a far fronte a una situazione di violenza che coinvolga una donna che non si rivolge direttamente al Servizio;

f) fornire consulenza, anche dopo la chiusura della presa in carico, alla donna che lo richieda;

g) attivare relazioni e collaborazioni con le risorse del territorio utili al perseguimento delle finalità del Servizio;

h) promuovere iniziative, attività, eventi, etc. atti a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina e le istituzioni rispetto ai temi della violenza di genere.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di **36 mesi**, decorrenti dal **1° gennaio 2022**.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia per garantire la continuità del servizio ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della Convenzione, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio Centro Antiviolenza si rivolge a donne maggiorenni che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. Ulteriori destinatari del servizio sono persone che, per interesse personale, lavorativo o istituzionale abbiano interesse e/o desiderino informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne, tra i quali in particolare parenti, amici, conoscenti di donne vittime di violenza e professionisti che vengono a contatto con donne vittime di violenza

Art. 4 - Orario del servizio

1. Il Servizio è accessibile almeno cinque giorni a settimana per tutto l'anno, garantendo l'apertura per almeno 38 ore a settimana. Nelle ore in cui le operatrici non sono presenti, è attivo un servizio di segreteria telefonica.

Art. 5 – Struttura

1. La sede operativa del Centro Antiviolenza deve essere organizzata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy delle utenti e deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere collocata nella città di Trento, in quanto un luogo centrale e collegato ai vari territori della provincia, in un luogo facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici;

b) la disponibilità di almeno due locali dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;

c) la disponibilità di uno spazio per l'attesa, che garantisca la riservatezza dell'utente;

d) la disponibilità di uno spazio ad uso ufficio per il personale;

e) la disponibilità di servizi igienici;

f) l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;

g) il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. f) e g) è comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula dell'accordo/convenzione per la realizzazione del Servizio.

3. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro Antiviolenza agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Art. 6 - Descrizione del servizio

1. Il Centro Antiviolenza opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici. L'intervento, di carattere relazionale e psico-sociale, consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate.

2. Non vengono proposti percorsi standardizzati, ma viene costruito insieme alla donna un progetto personalizzato che coinvolge anche altri servizi eventualmente presenti a loro sostegno. Ogni azione (ad es: denunce, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) viene intrapresa solo con il consenso della donna, garantendo la tutela di eventuali figli minori.

3. Il Centro antiviolenza accoglie le donne che vi accedono e garantisce la realizzazione delle seguenti attività:

a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza preliminari;

b) Informazione: dopo un primo ascolto vengono date le prime informazioni utili rispetto al percorso che offre il Centro e ai diritti rispetto alla legge vigente;

c) Accoglienza: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;

d) Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali;

e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

f) Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità: anche raccordandosi con i servizi territoriali competenti;

g) Valutazione del rischio: utilizzando strumenti validati per il territorio italiano;

h) Percorso personalizzato di protezione e sostegno: definito con la donna nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

i) Orientamento all'autonomia economica e alloggiativa: raccordandosi con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro e con gli uffici competenti per l'edilizia abitativa pubblica per l'orientamento all'autonomia abitativa.

4. Il Servizio realizza inoltre attività di sensibilizzazione, informazione e focalizzazione sul fenomeno della violenza di genere e sulle problematiche ad esse correlate, partecipando e/o promuovendo:

- a) Seminari e incontri sul tema per la cittadinanza;
- b) Interventi pubblici o tramite mezzi di comunicazione;
- c) Realizzazione e distribuzione di materiale informativo e/o di sensibilizzazione;
- d) Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in contesti educativi e formativi;
- e) Corsi di formazione per professionisti interessati alla tematica;
- f) Sostegno a studenti per tesi di laurea su tematiche inerenti al tema della violenza di genere;
- g) Sito con le informazioni sull'accesso al Centro antiviolenza e sulle attività realizzate.

5. Il numero di operatrici antiviolenza, esclusivamente di sesso femminile, che compongono l'equipe del Servizio, deve essere di almeno 4 operatrici antiviolenza a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne - delle quali una con funzione di coordinamento – affiancate da avvocate volontarie.

6. Il Servizio partecipa alla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

7. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali, funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio;

8. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 7 – Modalità di accesso al servizio e di dimissione

1. L'accesso al centro antiviolenza è libero e gratuito e avviene nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne.

2. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore, la donna e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

Art. 8 – Durata dell'accoglienza

1. I tempi di accoglienza presso il Centro Antiviolenza variano in relazione alla situazione e al percorso di ciascuna donna.

Art. 9 – Consulenze e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto Gestore supporta il Servizio sociale territoriale, i consultori e gli altri Enti del Terzo settore, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.

2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza. Garantisce la tempestiva attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori, procede ad una prima valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano) e, se necessario, procede al fine di realizzare la messa in protezione della donna vittima e degli eventuali figli, individuando la struttura di accoglienza più idonea.

Art. 10 - Obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.

3. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.

4. Nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.

5. Assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione delle relative mansioni;
- b) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
- c) della documentazione personale relativa alle donne e ai loro figli.

6. La coordinatrice assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
- b) organizzazione degli incontri dell'equipe delle operatrici antiviolenza, anche alla presenza delle avvocate volontarie (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);

- c) garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- d) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- e) verifica costante della qualità del servizio;
- f) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni;
- g) garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- h) partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza .

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).

8. Nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della struttura provinciale competente, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

9. Stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

10. Pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

11. Pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

12. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le utenti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono

sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia.

Art. 11 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice antiviolenza e di coordinatrice, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 12 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 11, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 11, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 6.2 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Il numero minimo del personale deve corrispondere a quanto previsto dal Catalogo per le tipologie di servizio di cui alla scheda 6.2.

8. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

9. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un'operatrice che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- b) personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
- c) per il personale che opera a contatto diretto ed abituale con le donne, comprese le volontarie, una specifica formazione sull'approccio di genere in tema di violenza maschile contro le donne; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, ad esempio donne con disabilità e con background migratorio; sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 60 ore di formazione iniziale (di cui almeno 30 di affiancamento) nonché almeno 12 ore annue di aggiornamento;

- d) la supervisione mensile a supporto all'elaborazione dei vissuti a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le donne, che deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- f) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- g) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

10. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

11. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

Art. 13 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. . Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio.

Art. 14 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi dei dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito *Regolamento*) e del D.Lgs 18/05/2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 16 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito *Regolamento*) e

le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 18 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 17 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in Euro 176.100,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro 528.300,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio – marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre – novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 18 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 19 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 18, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

Art. 20 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.



Allegato 3.B

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio Residenziale per donne vittime di violenza, articolato nei due interventi di Casa rifugio e Abitare Accompagnato, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2 - Durata e importo

1. Il contributo ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3.1, da parte del soggetto assegnatario, selezionato sulla base del procedimento di cui all'art. 9.

2. L'importo complessivo massimo concedibile a rimborso delle spese ammissibili, per la durata di cui al comma 1, ammonta a euro 1.272.900,00.

3. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione di cui al comma 1, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:

- a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
- b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., applicato per analogia;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (di seguito Regolamento), per almeno uno dei servizi collocati nel Catalogo nell'aggregazione funzionale "Età adulta – residenziale" o, in alternativa, possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato Regolamento per la medesima aggregazione funzionale;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, entro i dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella realizzazione di servizi esclusivamente rivolti a donne vittime di violenza, con un fatturato annuo almeno pari ad Euro 141.433,00 al netto degli oneri fiscali.
- d) soddisfare i requisiti per le Case rifugio di cui all'Intesa 27 novembre 2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli articoli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 6 -Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla UMSE Sviluppo rete dei servizi, struttura competente in materia di tutela delle donne vittime di violenza (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 21 settembre 2021 e il giorno 25 ottobre 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda). La busta, che deve riportare la dicitura "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata", deve contenere il modulo di domanda di contributo sottoscritto e gli allegati di cui al comma 3 lettere c), d), e), f), g) e h) ed una busta chiusa e sigillata separata contenente gli allegati di cui al comma 3 lettere a) e b);
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A.

Nell'oggetto della mail è necessario indicare "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda di contributo a copertura delle spese deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) la proposta progettuale, articolata in una descrizione del servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'articolo "Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria" del Bando;
- b) il piano finanziario;
- c) (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo "Forme di partecipazione" del Bando;
- d) la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- e) la dichiarazione in caso di assenza della comunicazione antimafia (Art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.LGS. 159/2011);
- f) dati per il pagamento del contributo;
- g) informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi;
- h) fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammissibili le domande in cui le attività relative alla realizzazione del servizio, risultano finanziate da contributo erogato da parte di altri enti pubblici e/o privati, così come indicato nell'articolo 12, c. 3 del presente Bando.

3. Costituisce motivo di esclusione delle domande il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it . Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9 - Procedimento e individuazione del responsabile

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, che rappresenta pertanto la Provincia; si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

3. La valutazione dei Progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da un segretario (per le sole funzioni di verbalizzazione) e da due componenti esperti - di cui uno con competenze sociali e uno con competenze amministrative – nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione della Commissione seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro sette giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

11. La Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione comunicandola al soggetto assegnatario. La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 10 - Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

2. Ogni proponente descrive il contenuto del progetto che intende svolgere con una proposta progettuale articolata in n. 7 paragrafi (lettere da A a G) e relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi come indicati nella specifica tabella riportata al successivo comma 7.

3. La proposta progettuale non potrà superare il numero di 20 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. E' esclusa dal conteggio delle facciate la relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione dell'elemento A;

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai proponenti dei progetti in sede di valutazione degli stessi, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati. Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte della Provincia la relazione tecnica deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando.

5. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

6. Il punteggio complessivo della proposta progettuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_{i=1}^n W_i \cdot V(a)_i$$

dove:

C_a è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei sub-elementi di valutazione

W_i è il punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra 0 e 1

Relativamente ai sub elementi di valutazione **B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, E2, F1, G1, G2, G3** i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti "non trattato"
- 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato"
- 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "inadeguato"
- 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "gravemente carente"
- 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "carente"
- 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "insufficiente"
- 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "sufficiente"
- 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "discreto"
- 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "positivo"
- 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "buono"
- 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Diversamente, per i sub elementi di valutazione **A1, A2, A3, E1** punteggio W_i è attribuito su base tabellare, ossia in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal proponente senza quindi impiegare il coefficiente $V(a)_i$ che in questo caso è pari a 1.

7. L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- a) per ciascun elemento di valutazione discrezionale ogni commissario attribuisce al coefficiente di prestazione dell'offerta un valore tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri motivazionali" ed in particolare valutando: **il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento; il grado di coerenza con la metodologia e gli strumenti descritti dal proponente; l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni; la fattibilità garantita dalle scelte organizzative predisposte.** Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.
- b) Se nessuno dei totali dei punteggi complessivi dei progetti - derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente - arriva al punteggio massimo disponibile complessivo pari a 100 (cento), sarà applicata la procedura di riparametrazione al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che al soggetto proponente che ha formulato la migliore proposta vengano assegnati i 100 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutte le altre proposte.

Parametri e criteri di valutazione delle offerte

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	10
A1 (Tab.)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi di accoglienza di donne in situazione di violenza (come target esclusivo del servizio). 1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 4 punti	4
A2 (Tab.)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere con almeno due convocazioni all'anno. 0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti	2
A3 (Tab.)	<u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e del supporto alle vittime (donne e minori). (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 4 punti).	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
B	PROGETTO DELL'INTERVENTO <u>CASA RIFUGIO</u>	20
	Fase di accoglienza	
B1 (Disc.)	<u>Contesti e spazi per l'accoglienza</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione dei due interventi. Nello specifico viene valutata la capacità di articolare i locali rispetto alle attività e di offrire spazi aggiuntivi.	4
B2 (Disc.)	<u>Accoglienza programmata</u> È valutata l'accessibilità al servizio e la modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità e la tempestività nella gestione degli accessi e dei primi contatti.	3
	Fase di presa in carico	
B3 (Disc)	<u>Percorso personalizzato di intervento</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione alla donna e il rispetto dell'autodeterminazione della donna, sulla base del modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale.	5
B4 (Disc)	<u>Supporto legale</u> È valutata la modalità di supporto e orientamento a carattere legale, anche in considerazione dell'esperienza e della formazione delle avvocate.	3
B5 (Disc)	<u>Orientamento e accesso ai servizi del territorio</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine, ...).	3
	Fase di conclusione del progetto di accoglienza	
B6 (Disc)	<u>Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo e lavorativo</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia economica e alloggiativa.	2

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
C	PROGETTO DELL'INTERVENTO <u>ABITARE ACCOMPAGNATO</u>	20
	Fase di accoglienza	
C1 (Disc.)	<u>Contesti e spazi per l'accoglienza</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione dei due interventi. Nello specifico viene valutata la capacità di articolare i locali rispetto alle attività e di offrire spazi aggiuntivi.	2
C2 (Disc.)	<u>Accoglienza programmata</u> È valutata l'accessibilità al servizio e la modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità e la tempestività nella gestione degli accessi e dei primi contatti.	2
	Fase di presa in carico	
C3 (Disc.)	<u>Percorso personalizzato di intervento</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione alla donna e il rispetto dell'autodeterminazione della donna, sulla base del modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale.	6
C4 (Disc.)	<u>Supporto legale</u> È valutata la modalità di supporto e orientamento a carattere legale, anche in considerazione dell'esperienza e della formazione delle avvocate.	2
C5 (Disc.)	<u>Orientamento e accesso ai servizi del territorio</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine, ...).	3
	Fase di conclusione del progetto di accoglienza	
C6 (Disc.)	<u>Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo e lavorativo</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia economica e alloggiativa.	5

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
D	STRUMENTI E METODOLOGIE DI INTERVENTO	20
D1 (Disc.)	<u>Conduzione dei colloqui</u> Il punteggio è assegnato in funzione della modalità di gestione dei colloqui strutturati volti a sostenere la donna e a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.	5
D2 (Disc.)	<u>Valutazione del rischio e piano di sicurezza</u> È valutata la metodologia adottata per la valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, anche in considerazione della adozione di strumenti formalizzati e della definizione di un piano di sicurezza.	5
D3 (Disc.)	<u>Accoglienza donne di lingua non italiana</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di accogliere donne che non si esprimono in italiano e della messa a disposizione di strumenti di facilitazione (ad esempio la mediazione linguistica).	3
D4 (Disc.)	<u>Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità</u> È valutata la metodologia adottata nel proporre azioni volte a tutelare il benessere dei minori vittime di violenza assistita e di sostenere le competenze genitoriali delle donne, anche avvalendosi di altri servizi.	7

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
E	CONSULENZE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	14
E1 (tab.)	<u>Consulenza a supporto di Servizio sociale, consultorio e altri enti del terzo settore</u> E' valuta la tempestività nel garantire la consulenza al servizio sociale territoriale, al consultorio e altri enti del terzo settore, anche con colloquio con la donna vittima che lo richieda. <ul style="list-style-type: none"> • 6 punti per la consulenza entro una giornata lavorativa • 4 punti per la consulenza entro due giornate lavorative • 2 punti per la consulenza entro tre giornate lavorative • 1 punto per la consulenza entro quattro giornate lavorative 	6
E2 (discr.)	<u>Gestione delle emergenze</u> E' valuta la modalità di gestione delle richieste di supporto nella gestione delle situazioni di emergenza segnalate da Forze dell'ordine e personale sanitario nei giorni di chiusura del servizio sociale territoriale e del Centro antiviolenza	8

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
F	APERTURA E PARTECIPAZIONE ALLA REALTÀ TERRITORIALE	6
F1 (Disc.)	<u>Partecipazione alle reti territoriali</u> E' valuta la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali e la capacità di mantenere un collegamento con il Centro antiviolenza e altre realtà che offrono servizi per le donne vittime di violenza.	6

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
G	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	10
G1 (Disc.)	<u>Formazione/aggiornamento per ogni operatore impegnato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale, e di supervisione metodologica del personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	3
G2 (Disc.)	<u>Sostegno psicologico e supervisione sui vissuti per ogni operatore impegnato nel servizio</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico e le occasioni di supervisione sui vissuti che il proponente intende realizzare.	4
G3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over</u> Sono valutate le azioni e le strategie finalizzate al contenimento del turn-over del personale impegnato nel servizio che il proponente intende realizzare nel rispetto della normativa giuslavoristica.	3

** * * **

7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio D e, in subordine, nel criterio B. Se il punteggio risulta pari anche in questo secondo caso, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C.

Art. 11 - *Convenzione*

1. La definizione e l'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura provinciale competente e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà

sottoscritta sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando e degli elementi individuati nella proposta progettuale. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi del soggetto assegnatario del contributo;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità di liquidazione delle quote a rimborso spese e di saldo del contributo;
- d) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività e il monitoraggio sulla realizzazione del Servizio;
- e) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- f) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- g) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà avere a disposizione gli spazi adatti allo svolgimento del servizio indicati nella proposta progettuale. La disponibilità degli spazi deve coincidere almeno con la durata della Convenzione.

3. Come previsto dall'art.12 dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 , della L.p. 2/2016, al momento della sottoscrizione della convenzione stessa, il Soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. L'elenco del personale impiegato presso l'attuale soggetto gestore è pubblicato contestualmente al presente bando.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nell'articolo "Decadenza, rinuncia e revoca del contributo" della Convenzione. In particolare, qualora al momento della sottoscrizione della Convenzione risulti in possesso del solo accreditamento temporaneo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'articolo "Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione" della Convenzione.

Art. 12 - Spese ammissibili a contributo

1. Per essere ritenute ammissibili a contributo le spese devono essere state effettivamente sostenute dal Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio oggetto di questo Bando.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

- a) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice anti violenza e di coordinatore secondo le modalità indicate nella Convenzione nonché la quota parte del tempo lavoro del personale di direzione, amministrativo o altro dedicato ad attività strettamente inerenti la realizzazione e l'esecuzione del servizio;
 - 2) spese a favore delle donne in fase di prima accoglienza in Casa rifugio per la fornitura di alimenti e generi di prima necessità per il funzionamento autonomo degli appartamenti e soddisfacimento di bisogni primari dei minori accolti nonché una diaria per il primo mese di accoglienza;
 - 3) spese per l'accoglienza temporanea in situazioni di emergenza in strutture ricettive diverse dalla Casa Rifugio;
 - 4) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia o da altri soggetti per i giovani in servizio civile;
 - 5) spese per i corsi di aggiornamento professionale e per la supervisione del personale a diretto contatto con i destinatari del servizio oggetto del Bando;
- b) Spese generali del Soggetto gestore: sono ammesse nella misura massima pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui al comma a); a titolo esemplificativo rientrano tra le spese generali i costi relativi a: personale amministrativo, direzione (quota parte residua rispetto al comma 2 lettera a.1 del presente articolo), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. Sono considerate spese generali anche quelle relative all'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale quota accantonamento d'ammortamento).

3. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte della Provincia, né di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, né di altri enti/soggetti privati.

4. Le eventuali entrate vanno dichiarate e inserite nel piano finanziario e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra spese ammissibili ed entrate costituisce il contributo concesso fino all'importo massimo stabilito nell'articolo 2 del presente Bando.

5. E' ammesso fino al 20% lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b). In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla struttura provinciale competente.

Art. 13 - Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'UMSE Sviluppo rete dei servizi: PEC umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	5
Art. 4 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 5 – <i>Struttura</i>	5
Art. 6 – <i>Descrizione dell'intervento di Casa rifugio</i>	7
Art. 7 – <i>Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato</i>	9
Art. 8 – <i>Modalità di attivazione del servizio e di dimissione</i>	10
Art. 9 - <i>Durata dell'accoglienza</i>	12
Art. 10 – <i>Consulenze e gestione delle emergenze</i>	12
Art. 11 - <i>Obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	12
Art. 12 - <i>Clausola sociale</i>	15
Art. 13 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	15
Art. 14 - <i>Sicurezza</i>	18
Art. 15 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	18
Art. 16 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	18
Art. 17 - <i>Accreditamento definitivo</i>	19
Art. 18 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	19
Art. 19 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	21
Art. 20 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	22
Art. 21 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	23

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nato/a _____, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il Servizio residenziale per donne vittime di violenza tutela le donne, con o senza figli, che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica in conformità con quanto descritto nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 2.3 (Casa rifugio) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).

2. Il Servizio si compone dei due interventi sopraccitati che richiedono una gestione coordinata e unitaria offrendo ospitalità, protezione in un ambiente sicuro e sostegno nella scelta di sottrarsi alla violenza, anche in situazione di emergenza.

3. Il Servizio garantisce supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta, accolti insieme alla madre.

4. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali, funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio.

5. Il Servizio supporta il Servizio sociale, le Forze dell'Ordine e gli operatori sanitari attraverso l'attività di consulenza, valutazione del rischio e supporto nella gestione delle emergenze.

1. La realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza è finalizzato a:

a) aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;

b) aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, allo scopo di sostenerla nella creazione delle basi per una vita autonoma;

c) accogliere in ambienti idonei le donne che subiscono violenza ed i loro figli, offrendo loro protezione e sostegno;

d) attivare la rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del Progetto personalizzato;

e) elaborare ed effettuare percorsi di sostegno per i minori accolti con le madri, con lo scopo di aiutarli a rielaborare la violenza subita e/o assistita;

f) sostenere la donna, che decida di interrompere il progetto di accoglienza per riprendere la relazione con il soggetto violento, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;

g) fornire consulenza, anche dopo l'uscita dal servizio, alla donna che lo richieda.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di **36 mesi**, decorrenti dal **1 gennaio 2022**.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia, per garantire la continuità del servizio, ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della Convenzione, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio si rivolge a donne maggiorenni ed ai loro eventuali figli, che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica e che non siano portatori di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti o che siano in situazione di disabilità fisica o psichica tale da richiedere un'assistenza continua e specializzata). L'intervento di Abitare accompagnato è rivolto a chi, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei figli, necessita di un periodo di tempo per raggiungere una maggiore autonomia.

2. Destinatari del Servizio sono le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento.

3. Previa autorizzazione da parte della Provincia, è consentita l'accoglienza anche delle donne e dei loro figli che non hanno residenza in Trentino, nella misura di un posto per ciascun intervento (una donna con gli eventuali figli). L'accesso deve comunque essere garantito in via prioritaria alle donne in situazione di violenza residenti in provincia di Trento.

Art. 4 - Orario del servizio

1. L'intervento di Casa Rifugio è presidiato, tramite la presenza in servizio di almeno un'operatrice antiviolenza, 24 ore su 24 ore per sette giorni a settimana. L'intervento di Abitare accompagnato è presidiato cinque giorni a settimana per almeno 3 ore al giorno in relazione alla presenza delle donne, garantendo comunque reperibilità telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Art. 5 – Struttura

1. Le sedi di realizzazione del Servizio sono collocate nel territorio di un Comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti e che si caratterizza per:

- a) facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado;
- b) presenza di un presidio sanitario;

- c) efficace collegamento con trasporto pubblico al capoluogo;
- d) possibilità di integrazione lavorativa e sociale.

2. Per l'intervento di Casa Rifugio, il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura ad indirizzo segreto, costituita da uno o più alloggi purché attigui o sovrapposti, esclusivamente dedicata allo svolgimento dell'intervento, che soddisfa i seguenti requisiti:

a) disponibilità di almeno 7 miniappartamenti dotati ciascuno di bagno indipendente, stanza da letto e zona giorno con angolo cottura, per l'accoglienza da 1 a 3 persone, e di almeno 1 alloggio idoneo all'accoglienza di 4 o più persone. Gli appartamenti, per un totale di almeno 8, sono dotati dei necessari arredi, attrezzature (a titolo esemplificativo: lavatrice, stoviglie, pentole, biancheria per la casa,...) e forniture di base per la cura e l'igiene degli spazi e delle persone.

b) disponibilità di spazi dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;

c) disponibilità di uno spazio per le attività da proporre ai minori;

d) disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati agli appartamenti, ai colloqui e alle attività con i minori;

e) disponibilità di uno spazio ad uso ufficio per il personale;

f) disponibilità di una stanza con relativo bagno per il personale che garantisce il presidio notturno;

g) disponibilità di uno spazio esterno;

h) misure anti-intrusione e di videosorveglianza;

i) rispetto del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto singolo di mq 9 e del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto di mq 14;

j) agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;

k) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per l'intervento di Abitare accompagnato, il Soggetto Gestore mette a disposizione uno o più alloggi anche non attigui, con i seguenti requisiti:

a) disponibilità di almeno 5 stanze da letto adatte ad accogliere 5 donne, sia sole sia con figli, per un totale di 9 persone. Gli alloggi sono dotati dei necessari arredi, attrezzature (a titolo esemplificativo: lavatrice, stoviglie, pentole, biancheria per la casa,...) e forniture di base per la cura e l'igiene degli spazi e delle persone.

b) rispetto del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto singolo di mq 9 e del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto di mq 14;

c) agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;

d) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 2, lett. i), j) e k) e comma 3, lett. b), c) e d) è comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula dell'accordo/convenzione per la gestione del Servizio di pronta accoglienza.

5. Le stanze e gli appartamenti destinati alle donne sono puliti dalle utenti ai quali sono stati assegnati. Il Soggetto Gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia degli altri locali e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di utente.

6. Il Soggetto Gestore manutiene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantirne l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro.

Art. 6 – Descrizione dell'intervento di Casa rifugio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli nell'intervento di Casa Rifugio si articola nel seguente modo:

a) Accoglienza, programmata o in emergenza: riguarda il primo periodo di accoglienza e si caratterizza per la valutazione del rischio, la messa in sicurezza della donna e degli eventuali figli, la possibilità per la donna di allentare le tensioni e le preoccupazioni conseguenti alla vittimizzazione, l'approfondimento della situazione, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua la raccolta della storia di violenza e una prima valutazione del rischio con definizione del piano di sicurezza; vengono avviati i contatti con il legale e con il Servizio sociale (sempre in presenza di figli minori;

negli altri casi per necessità specifiche della donna); viene documentata la situazione sanitaria (lesioni e sintomi legati al vissuto traumatico); vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/o scolastici dei bambini accolti insieme alle madri. Le funzioni prevalenti relative a questa fase sono quindi orientate alla valutazione del rischio/messa in sicurezza e alla conoscenza. Per tutto il periodo della fase di accoglienza, alle donne prive di reddito o impossibilitate ad accedervi, viene erogata una diaria di € 8,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

b) Presenza in carico: la seconda fase è focalizzata sulla definizione e attuazione del Progetto personalizzato, stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale. Questa fase è focalizzata su: mantenimento delle condizioni di tutela e sicurezza della donna e dei figli; sostegno nell'elaborazione del vissuto violento; accompagnamento negli questioni legali (denuncia, separazione,...) e amministrative (congedo lavorativo, documenti di soggiorno, ...); azioni per il raggiungimento di indipendenza economica e alloggiativa; accompagnamento della genitorialità materna e sostegno ai bambini nella relazione con il padre; supporto ai bambini vittime di violenza diretta o assistita. Per la predisposizione del Progetto personalizzato e il monitoraggio della sua realizzazione dovranno essere applicati i metodi indicati nella proposta progettuale presentata. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

c) Conclusione del progetto di accoglienza: nell'ultimo mese di permanenza in struttura prosegue il sostegno delle donne e dei loro figli, con una maggiore focalizzazione sugli aspetti dell'autonomia economica e alloggiativa, in una prospettiva di sicurezza. Viene proposta una rilettura del percorso fatto e viene valutata la qualità del servizio offerto. Infine viene predisposta una relazione di dimissione, indicando anche gli interventi necessari nel periodo post dimissione, sia per la donna che per i figli. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

2. L'intervento di Casa rifugio viene realizzato utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.

3. Per la realizzazione dell'intervento di Casa rifugio vengono impiegate almeno:

- a) 5 operatrici antiviolenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne;
- b) 1 operatrice antiviolenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento dei minori.

4. Per lo svolgimento dei colloqui con le donne viene garantita la compresenza di due operatrici.
5. Il presidio notturno è passivo ed è garantito da un'operatrice antiviolenza.
6. Il Soggetto Gestore definisce il Regolamento per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell'avvio dell'accoglienza.
7. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici del Servizio, la donna, nonché il Servizio sociale se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.
8. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 7 – Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli nell'intervento di Abitare accompagnato si articola nel seguente modo:

a) Accoglienza: La prima fase di accoglienza è dedicata all'adattamento al nuovo contesto di vita e all'avvio della conoscenza reciproca tra la donna, l'operatrice e le altre ospiti, anche al fine di individuare gli elementi utili alla definizione del Progetto personalizzato. Eventuali figli verranno accompagnati nella comprensione dell'intervento. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

b) Preso in carico: la seconda fase è focalizzata sulla definizione e attuazione del Progetto personalizzato, stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale. Le attività in questa fase sono quindi orientate alla ridefinizione di un percorso di vita libero dalla violenza, attraverso il raggiungimento dell'autonomia relazionale, economica/lavorativa e abitativa. È garantito il sostegno ai figli, anche nell'eventuale incontro con i padri, e la donna è accompagnata nello sviluppare maggiormente le sue competenze genitoriali. Per la predisposizione del Progetto personalizzato e il monitoraggio della sua realizzazione dovranno essere applicati i metodi indicati nella proposta progettuale. Questa fase si conclude di norma entro 11 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

c) Conclusione del progetto di accoglienza: l'ultimo mese di permanenza in struttura è focalizzato sul consolidamento delle condizioni relazionali, economiche ed alloggiative che consentano alla donna di rendersi autonoma e indipendente. Questa fase si conclude, di norma, entro i 12 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

2. L'intervento di Abitare accompagnato viene realizzato utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante.

3. Per la realizzazione dell'intervento di Abitare accompagnato viene impiegata almeno un'operatrice antiviolenza equivalente a tempo pieno.

4. Il Soggetto Gestore definisce il Regolamento per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell'avvio dell'accoglienza.

5. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici del Servizio, la donna, nonché il Servizio sociale se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.

6. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 8 – Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento delle donne e degli eventuali figli nel Servizio avviene nel seguente modo:

a) Intervento di Casa Rifugio:

- i. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta diretta della donna o in seguito a segnalazione da parte dei Servizi sociali territoriali, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi sanitari, della Magistratura, altri soggetti del Terzo settore;
- ii. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti;
- iii. le richieste di ammissione possono pervenire alla Casa Rifugio in tutto l'arco delle 24 ore. Il Soggetto Gestore garantisce la tempestiva attivazione dei contatti con la donna e gli eventuali segnalanti, al fine di valutare la situazione di rischio e individuare rapidamente la soluzione più idonea a garantire la messa in protezione della donna vittima di violenza;
- iv. nel caso di richiesta di accoglienza in emergenza in Casa Rifugio e contestuale mancanza di posti disponibili, oppure nel caso in cui si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altre persone presenti in struttura, ovvero si valuti che l'inserimento metterebbe a rischio la

segretezza dell'indirizzo, il Soggetto Gestore individua soluzioni alternative al collocamento nella struttura, come descritto all'art. 10, comma 2.

b) Intervento di Abitare accompagnato:

- i. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta della donna o su invio del Servizio sociale territoriale;
- ii. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti.

2. Il Soggetto gestore può accogliere contemporaneamente 5 donne (con o senza figli) nell'intervento Abitare accompagnato, per un totale di 9 persone, e 8 donne (con o senza figli) nell'intervento Casa rifugio, per un totale di 18 persone.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e per non più di 30 giorni all'anno per ciascun intervento, in caso di necessità e di urgenza, e previa autorizzazione della Provincia, è possibile accogliere un'ulteriore donna (con gli eventuali figli), anche adibendo gli spazi comuni o riconvertendo temporaneamente la destinazione d'uso di un locale.

4. Se la donna vittima di violenza viene accolta presso il Servizio con figli minori, il Soggetto Gestore deve comunicare, entro il primo giorno lavorativo seguente l'avvenuto inserimento dei minori, al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni la presenza dei minori accolti per i provvedimenti di loro competenza.

5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore, la donna accolta e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del limite di ricettività della struttura, in caso di necessità e di urgenza il Soggetto Gestore accoglie, donne aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi del territorio di provenienza, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione.

Art. 9 - Durata dell'accoglienza

1. La durata dell'accoglienza in Casa rifugio non supera di norma i sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, in presenza di particolari condizioni di sicurezza o necessità di ulteriore accompagnamento che richiedono un supporto maggiore alla donna e/o ai suoi figli.
2. La durata dell'accoglienza nell'intervento Abitare accompagnato non supera di norma i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi con verifica semestrale del progetto, in presenza di particolari condizioni di sicurezza o necessità di ulteriore accompagnamento che richiedono un supporto maggiore alla donna e/o ai suoi figli.
3. Eventuali permanenze oltre i tempi previsti (6 mesi per Casa Rifugio e 12 per Abitare accompagnato) devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, essere condivise con il Servizio sociale territoriale, se presente, e devono essere richieste alla Provincia entro il mese precedente la scadenza e preventivamente autorizzate.

Art. 10 – Consulenze e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto Gestore supporta il Servizio sociale territoriale, i consulenti e i soggetti del Terzo Settore, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.

2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza, nelle ore notturne e nelle giornate di chiusura dei Servizi sociali e del Centro Antiviolenza. Garantisce la tempestiva attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori, procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli eventuali figli. Qualora non sia possibile (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione) realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura, il Soggetto Gestore si attiverà presso altri soggetti della rete provinciale antiviolenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera, nel limite massimo di spesa di € 5.000 annui.

Art. 11 - Obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.

3. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.

4. Nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.

5. Inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa.

6. Assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
- c) della documentazione personale relativa alle donne e ai loro figli.

7. La coordinatrice assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
- b) organizzazione degli incontri dell'equipe delle operatrici anti violenza (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
- c) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- d) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- e) verifica costante della qualità del servizio;

- f) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni;
- g) garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- h) partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza .

8. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).

9. Nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della struttura provinciale competente, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

10. Stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

11. In caso di accoglienza di soggetti provenienti da fuori provincia è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dell'Ente territoriale competente per residenza. In tal caso applica una retta giornaliera definita come segue dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2094 del 2015:

- a) intervento di Casa Rifugio: 66,00 € al giorno per donna e 53,00 € per figlio;
- b) intervento Abitare accompagnato: 30,00 € al giorno per nucleo.

Tali somme devono essere esplicitate nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il saldo del contributo.

12. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

13. Pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le

società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

14. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le utenti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.

Art. 12 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice antiviolenza e di coordinatrice, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 13 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei

lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 12, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1 e 2.3 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Il numero minimo del personale deve corrispondere a quanto previsto dal Catalogo per le tipologie di servizio di cui alle schede 2.1 e 2.3.

8. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nell'intervento di Casa Rifugio e almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nell'intervento di Abitare Accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del Catalogo.

9. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un'operatrice che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- b) personale esclusivamente femminile a contatto con le donne e i minori accolti, comprese eventuali volontarie;
- c) per il personale che opera a contatto diretto ed abituale con le donne e i minori accolti, comprese le volontarie, una specifica formazione sull'approccio di genere in tema di violenza maschile contro le donne; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, ad esempio donne con disabilità e con background migratorio; sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 60 ore di formazione iniziale (di cui almeno 30 di affiancamento) nonché almeno 12 ore annue di aggiornamento;
- d) la supervisione mensile a supporto all'elaborazione dei vissuti a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le donne e i minori, che deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- f) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- g) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;
- j) disponibilità di un automezzo in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti.

10. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

Art. 14 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. . Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio.

Art. 15 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi dei dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito Regolamento) e del D.Lgs 18/05/2018, n.51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il

Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 17 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accredimento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 18 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 18 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 424.300,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di euro 1.272.900,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio - marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre - novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine

dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 19 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 20 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 19, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via

provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

Art. 21 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato 3.C

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE ”, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione, nell'ambito della provincia di Trento, del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale” al fine di sostenere le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata, unitaria e di filiera per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e rispondere così con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. Nello specifico, si articola nei seguenti interventi: Abitare accompagnato per adulti; Costruzione e promozione di reti territoriali; Centro di informazione, ascolto e sostegno; Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Tali interventi sono rispettivamente descritti nelle schede 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020.

Art. 2 - Durata e importo

1. Il contributo ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3.1, da parte del soggetto assegnatario, selezionato sulla base del procedimento di cui all'art. 9.

2. L'importo complessivo massimo concedibile a rimborso delle spese ammissibili, per la durata di cui al comma 1 ammonta a euro 710.400,00.=.

3. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalla risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:

- a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale.
- b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. applicato per analogia;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (di seguito Regolamento), per almeno uno dei servizi collocati nel Catalogo nelle tipologie di servizio età adulta del Catalogo o, in alternativa, possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per la medesima aggregazione funzionale;
- c) aver maturato un'esperienza, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella realizzazione dei servizi di abitare accompagnato e/o centro di informazione, ascolto e sostegno e/o interventi di accompagnamento al lavoro con un fatturato almeno pari a Euro 70.000,00 al netto degli oneri fiscali debitamente documentabile.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;

b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 6 -Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (UMSE Sviluppo rete dei servizi di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 21 settembre 2021 e il giorno 25 ottobre 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda). La busta, che deve riportare la dicitura "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata", deve contenere il modulo di domanda di contributo sottoscritto e gli allegati di cui al comma 3 lettere c), d), e), f), g) e h) ed una busta chiusa e sigillata separata contenente gli allegati di cui al comma 3 lettere a) e b);
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e

pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda di contributo a copertura delle spese deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) la proposta progettuale, articolata in una descrizione del servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'articolo "Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria" del Bando;
- b) il piano finanziario;
- c) (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo "Forme di partecipazione" del Bando;
- d) la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- e) la dichiarazione in caso di assenza della comunicazione antimafia (Art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.LGS. 159/2011);
- f) dati per il pagamento del contributo;
- g) informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi;
- h) fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammissibili le domande in cui le attività relative alla realizzazione del servizio, risultano finanziate da contributo erogato da parte di altri enti pubblici e/o privati, così come indicato nell'articolo 12, c.3 del presente Bando.

3. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Bando.

Art 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: umse.sviluppo@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9 - Procedimento e individuazione del responsabile

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

3. La valutazione dei Progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da un segretario (per le sole funzioni di verbalizzazione) e da due componenti esperti - di cui uno con competenze sociali e uno con competenze amministrative - nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione della Commissione seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti

motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro sette giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

11. La Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione comunicandola al soggetto assegnatario. La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 10 - Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

2. Ogni proponente descrive il contenuto del progetto che intende svolgere con una proposta progettuale articolata in n. 5 paragrafi (lettere da A a E) e relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi come indicati nella specifica tabella riportata al successivo comma 7.

3. La proposta progettuale non potrà superare il numero di 20 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. Sono esclusi dal conteggio delle facciate i curriculum vitae e relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione dell'elemento A;

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai proponenti dei progetti in sede di valutazione degli stessi, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati. Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte della Provincia la proposta progettuale deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione

dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando.

5. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

6. Il punteggio complessivo della proposta progettuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_{i=1}^n W_i * V(a)_i$$

dove:

C_a è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei sub-elementi di valutazione

W_i è il punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente di prestazione del progetto (a), rispetto al sub-elemento (i), variabile tra 0 e 1

Relativamente ai sub elementi di valutazione **A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, E1, E2 e E3** i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “*non trattato*”
- 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*assolutamente inadeguato*”
- 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*inadeguato*”
- 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*gravemente carente*”
- 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*carente*”
- 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*insufficiente*”
- 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*sufficiente*”
- 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*discreto*”
- 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*positivo*”
- 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*buono*”
- 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*ottimo*”.

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Diversamente per i sub elementi di valutazione **A1, A2, A4, A5, C1, D1 e D2** il punteggio W_i è attribuito su base tabellare, ossia in modo in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal proponente senza quindi impiegare il coefficiente $V(a)_i$ che in questo caso è pari a 1.

7. L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- per ciascun elemento di valutazione discrezionale ogni commissario attribuisce al coefficiente di prestazione del progetto un valore tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri motivazionali” ed in particolare valutando: il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento; il grado di coerenza con la metodologia e gli strumenti descritti dal proponente; l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni; la fattibilità garantita dalle scelte organizzative predisposte. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento/sub-elemento di valutazione in esame.

- se nessuno dei totali dei punteggi complessivi dei progetti - derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente - arriva al punteggio massimo disponibile complessivo pari a 100 (cento), sarà applicata la procedura di riparametrazione al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che al proponente che ha formulato il miglior progetto vengano assegnati i 100 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutti gli altri progetti.

Parametri e criteri di valutazione dei progetti

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
A	Esperienza maturata dal proponente	15
A1 (Tab.)	<p><u>Ruolo e compiti del responsabile/coordinatore del servizio</u> Il punteggio è assegnato attraverso la valutazione del curriculum vitae e all'esperienza professionale esercitata nell'ambito dell'oggetto del servizio con la seguente parametrizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a corsi/seminari di aggiornamento di minimo 8 ore nell'ambito del lavoro sociale relativi a: <ul style="list-style-type: none"> a) reinserimento sociale di persone in esecuzione penale (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); a) inserimento protetto nel mondo del lavoro (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); • esperienza lavorativa come coordinatore di servizi rivolti a persone in esecuzione penale (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 2 punti); 	5
A2 (Tab.)	<p><u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi rivolti alla persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (come target esclusivo del servizio). (0,5 punti per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A3 (Disc.)	<p>Attinenza con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente E' valutata l'attinenza, rispetto all'ambito dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti di limitazione della libertà personale, con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente.</p>	4
A4 (Tab.)	<p><u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale con almeno due convocazioni all'anno. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A5 (Tab.)	<p><u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale. (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
B	Organizzazione del servizio	25
B1 (Disc.)	<u>Osservazione, valutazione e monitoraggio</u> Sono valutati il/i metodo/i e gli strumenti di osservazione, di valutazione e monitoraggio che il proponente adotta nei confronti degli utenti accolti. La descrizione fa riferimento alla programmazione delle attività, alla personalizzazione, ai risultati attesi, alla (eventuale) reportistica che il proponente è in grado di realizzare.	5
B2 (Disc.)	<u>Supporto ai dimittendi</u> In coerenza con quanto indicato nel documento "Progetto dimittendi" di cui all'art 6 c. 3 della Convenzione, è valutata la metodologia e le procedure, adottate per l'acquisizione sistematica delle informazioni anagrafiche, giuridiche, trattamentali, sanitarie e dei bisogni dei detenuti prossimi alla dimissione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (es. organizzazione delle interviste, periodicità delle interviste, modalità di organizzazione e archiviazione dei dati, elaborazione dei dati in forma aggregata, ecc.).	8
B3 (Disc.)	<u>Organizzazione dell'intervento Centro di informazione, ascolto e sostegno</u> E' valutata la modalità di organizzazione del centro informazioni per l'offerta di informazioni e orientamento in presenza e per via telematica (a titolo esemplificativo: installazione di totem informativi, chat, videochiamata, faq, guide informative, ecc.)	4
B4 (Disc.)	<u>Organizzazione dell'intervento abitare accompagnato per adulti</u> E' valutata la modalità di organizzazione dell'intervento abitare accompagnato, ed in particolare l'accessibilità all'intervento e la flessibilità nella gestione degli accessi.	2
B5 (Disc.)	<u>Organizzazione del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi</u> E' valuta la modalità organizzativa e la differenziazione delle attività che si intendono svolgere presso il laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.	4
B6 (Disc.)	<u>Organizzazione delle attività inerenti la costruzione e la promozione di reti territoriali</u> E' valuta la proposta relativa all'organizzazione di attività e iniziative di promozione sociale volte a sensibilizzare la comunità trentina in merito alle problematiche relative alla limitazione della libertà personale	2

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
C	Ulteriori elementi del servizio	30
C1 (Tab.)	<u>Volontariato e servizio civile</u> E' valutata la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione del volontariato e del servizio civile nel sostenere gli interventi e le attività del servizio. (1 punto ogni 200 ore annuali di volontariato fino ad un massimo di 12 punti)	12
C2 (Disc.)	<u>Raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni dei detenuti</u> E' valutata la realizzazione e l'impiego, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di un database online o uno strumento informatico analogo per la raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni espressi dai dimittendi provenienti da chi per lavoro o per volontariato viene a conoscenza dei bisogni dei dimittendi.	10
C3 (Disc.)	<u>Modalità di gestione delle emergenze</u> E' valutata la possibilità e modalità di attivazione in risposta a possibili emergenze	8

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
D	Partnership per l'inserimento al lavoro e l'autonomia abitativa	20
D1 (Tab.)	<u>Facilitazione all'inserimento lavorativo</u> E' valuta la capacità del soggetto proponente di attivare reti di partnership per facilitare l'inserimento di una quota di utenti coinvolti nel servizio presso le cooperative di inserimento lavorativo tipo B) o ad altre attività lavorative attraverso la sottoscrizione di specifici accordi preliminari. (2 punti per ogni accordo preliminare sottoscritto con cooperative o imprese finalizzato all'inserimento lavorativo fino ad un massimo di 10 punti)	10
D2 (Tab.)	<u>Autonomia abitativa</u> E' valutata la capacità del soggetto proponente di attivare reti di partnership nell'ambito di percorsi di social housing e co-housing per gli utenti dell'intervento abitare accompagnato attraverso la sottoscrizione di accordi preliminari con enti impegnati in questi ambiti. (2 punti per ogni accordo sottoscritto fino ad un massimo di 10 punti)	10

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
E	Tutela, benessere e qualificazione del personale impiegato nel servizio	10
E1 (Disc.)	<u>Formazione/aggiornamento (non obbligatorio) per ogni operatore impegnato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale, di sostegno psicologico e di supervisione professionale del personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	2
E2 (Disc.)	<u>Sostegno psicologico e supervisione per ogni operatore impegnato nel servizio</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico e le occasioni di supervisione che il proponente intende realizzare.	2
E3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over</u> Il proponente descrive gli interventi, le azioni e le strategie finalizzate al contenimento del turn-over del personale a contatto con l'utenza (impiegato nel servizio) nel rispetto della normativa giuslavoristica.	6

** ** *

7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B.

Art. 11 - *Convenzione*

1. La definizione e l'erogazione del contributo, a copertura dei soli costi eccedenti le entrate e fino all'importo massimo di cui all'art 2 comma 2 del presente Bando, sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura provinciale competente e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà sottoscritta sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando e degli elementi individuati nella proposta progettuale. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;

- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della realizzazione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee;
- h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- i) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà avere a disposizione gli spazi adatti allo svolgimento dello Sportello città di Trento e del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi indicati nella proposta progettuale. Al soggetto assegnatario verrà messo a disposizione lo spazio per lo svolgimento degli sportelli interni alla Casa Circondariale dalla stessa, e quello per lo svolgimento dello Sportello Diritti dall'Ulepe di Trento.

3. Come previsto dall'art.16 dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 , della L.p. 2/2016, al momento della stipula della convenzione stessa, il Soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. L'elenco del personale impiegato presso l'attuale soggetto gestore è pubblicato contestualmente al presente bando.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nell'articolo "Decadenza, rinuncia e revoca del contributo" della Convenzione. In particolare, qualora al momento della stipula della Convenzione risulti in possesso del solo accreditamento temporaneo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'articolo "Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione" della Convenzione.

Articolo 12 -Spese ammissibili a contributo

1. Per essere ritenute ammissibili a contributo le spese devono essere state effettivamente sostenute dal Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio oggetto di questo Bando.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore secondo le modalità indicate nella Convenzione nonché la quota parte del tempo lavoro del personale di direzione dedicata ad attività strettamente inerenti la realizzazione e l'esecuzione del servizio.
- 2) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia o da altri soggetti per i giovani in servizio civile.
- 3) spese per corsi di aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con i destinatari del servizio oggetto del Bando;
- 4) spese per l'erogazione delle borse lavoro dell'attività prevista nell'ambito del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

b) Spese generali del Soggetto gestore: sono ammesse nella misura massima pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui al comma a); a titolo esemplificativo rientrano tra le spese generali i costi relativi a: personale amministrativo, direzione (quota parte residua rispetto al comma 2 lettera a.1 del presente articolo), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. Sono considerate spese generali anche quelle relative all'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale quota accantonamento d'ammortamento). In ragione della particolarità dei destinatari del servizio del presente bando, le spese per la locazione degli spazi dedicati all'attività del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e dei relativi oneri (spese condominiali, manutenzione ordinaria e utenze) non sono da considerare nel calcolo delle spese generali bensì, verranno rimborsate quali spese ammissibili nell'importo massimo di 30.000 Euro/anno, stimato sulla base di specifici parametri ed indicatori in rapporto alle esigenze ed alla tipologia di servizio del presente bando.

3. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte della Provincia, né di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, né di altri enti/soggetti privati.

4. Le eventuali entrate vanno dichiarate e inserite nel piano finanziario e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra spese ammissibili ed entrate costituisce il contributo concesso fino all'importo massimo stabilito nell'articolo 2 del presente Bando.

5. E' ammesso fino al 20% lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b). In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla struttura provinciale competente.

Articolo 13 -*Informazioni e contatti*

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'UMSE Sviluppo rete dei servizi: PEC umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ
PERSONALE”

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata della convenzione</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	5
Art. 4 - <i>Descrizione del servizio</i>	5
Art. 5 - <i>Centro di informazione, ascolto e sostegno</i>	7
Art. 6 - <i>Segretariato sociale</i>	8
Art. 7 - <i>Abitare accompagnato per adulti</i>	9
Art. 8 - <i>Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi</i>	9
Art. 9 - <i>Costruzione e promozione di reti territoriali</i>	10
Art. 10 - <i>Obblighi del Soggetto gestore</i>	11
Art. 11 - <i>Entrate dall'intervento "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi"</i>	11
Art. 12 - <i>Entrate dall'intervento "Abitare accompagnato per adulti"</i>	11
Art. 13 - <i>Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee</i>	11
Art. 14 - <i>Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	12
Art. 15 - <i>Obblighi della Provincia</i>	13
Art. 16 - <i>Clausola sociale</i>	14
Art. 17 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	14
Art. 18 - <i>Sicurezza</i>	16
Art. 19 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	17
Art. 20 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	17
Art. 21 - <i>Accreditamento definitivo</i>	17
Art. 22 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	18
Art. 23 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	20
Art. 24 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	20
Art. 25 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	21

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE ”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____ nato/a _____ il _____, il/la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il servizio provinciale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione in conformità con quanto descritto nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 5.1 (Costruzione e promozione di reti territoriali), 6.1 (Centro di informazione, ascolto e sostegno) e 7.1 (Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo). Tenuto conto del contesto di intervento e la prevalente finalità di garantire un percorso di inclusione sociale finalizzato al reinserimento nel territorio delle persone prossime al fine pena o in misura alternativa si ritiene necessario promuovere un servizio unitario organizzato secondo una logica di filiera di settore e quindi articolato in interventi di supporto relazionale e azioni orientate all'autonomia. In questo senso il servizio oggetto del contributo si declina sia attraverso l'intervento di abitare accompagnato che il laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Infatti, la disponibilità di un domicilio e di un'occupazione lavorativa sono requisiti necessari per l'accesso alle misure alternative, per il sostegno delle situazioni più fragili dopo la scarcerazione e conseguentemente per favorire il reinserimento sociale della persona. Tali condizioni risultano più

facilmente raggiungibili mediante un servizio unitario tarato su una modesta ricettività in grado rispondere i criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. Le prestazioni oggetto del servizio rispondono alle Linee di indirizzo del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol). In particolare in relazione alla promozione dell'inclusione sociale (linea di indirizzo n. 3) il documento evidenzia che *“La Provincia Autonoma di Trento promuove, anche con eventuale sostegno finanziario integrativo, le attività finalizzate all'inclusione sociale e in particolare al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Tali attività si inseriscono in un quadro operativo di prevenzione terziaria finalizzato a contenere le forme di recidiva ed anche evitare, in alcuni casi, che le conseguenze dell'azione deviante possano produrre ulteriori effetti negativi sia sull'autore sia sulle vittime. Le attività sono individuate in accordo con l'Amministrazione penitenziaria e sono realizzate anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore che erogano servizi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo e che sono individuate attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. Tali interventi sono volti a supportare le persone in un percorso di autonomia e si esplicano in servizi di accoglienza abitativa temporanea, formazione per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi finalizzata all'acquisizione di competenze di base utili per inserirsi nel mondo del lavoro e per sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale.”* Inoltre, in relazione al supporto nella fase di dimissione (linea di indirizzo n. 7) le Linee di indirizzo evidenziano che *“In coerenza con quanto previsto dall'art. 46 o.p., ... e nella consapevolezza dell'importanza e della delicatezza del periodo che precede la dimissione, l'obiettivo generale è di predisporre uno specifico progetto capace di intensificare i colloqui nei mesi precedenti l'uscita e di predisporre una rete di sostegno, coinvolgendo le diverse realtà sociali che operano sul territorio, così da organizzare e accompagnare l'ex detenuto in questo passaggio. In particolare ... sarà necessario definire e attuare una serie di attività, volte al reinserimento della persona prossima al fine pena e di quella dimessa, intervenendo negli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi formativo-educativi e lavorativi anche attraverso azioni di tipo sperimentale.”*

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dal 1 gennaio 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia, per garantire la continuità del servizio, ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche

dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalla risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo nonché ai loro familiari; ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali; ai dimessi dal carcere residenti nella provincia di Trento ed ai loro familiari; ai dimessi dal carcere residenti fuori provincia limitatamente a quei servizi che rivestono carattere d'urgenza.

Art. 4 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1 si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e poter così rispondere con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. In particolare il servizio si articola in:

- a) Centro di informazione, ascolto e sostegno (Scheda 6.1 del Catalogo): Il Centro, relativamente all'attività di informazione e ascolto, è articolato almeno negli sportelli distinti in funzione della diversa ubicazione. Gli sportelli sono opportunamente organizzati anche in funzione del tipo di utenza e dei temi trattati;
- i. Sportello città di Trento: rivolto alle persone, compresi i familiari, che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto e orientamento ai servizi in quanto interessati direttamente o indirettamente a provvedimenti limitativi della libertà personale. Lo Sportello, inoltre, offre alle medesime persone sostegno nella ricerca lavoro e accompagnamento in autonomia;
- ii. Sportello presso la Casa Circondariale: rivolto ai detenuti che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto e orientamento ai servizi e ai familiari per offrire assistenza e supporto in occasione delle visite ai congiunti. Lo Sportello, inoltre, offre ai detenuti informazioni,

raccoglie richieste di approfondimento e supporto per l'espletamento delle pratiche di competenza del patronato;

- iii. Sportello diritti presso ULEPE: rivolto a cittadini e utenti, potenziali ed effettivi, dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento (ULEPE), nonché alle persone che svolgono attività inerenti percorsi di esecuzione penale esterna. Lo Sportello offre un servizio di informazione e consulenza tecnica e giuridica, di natura extragiudiziaria a titolo gratuito, sulle tematiche e questioni inerenti l'accesso alle misure alternative alla detenzione e il relativo svolgimento e su problematiche che possono sorgere in corso di esecuzione della misura.

Il Centro, relativamente all'attività di sostegno, svolge l'intervento di segretariato sociale e sostegno individualizzato. Tale intervento di tipo socio-assistenziale si realizza all'interno e all'esterno della Casa Circondariale attraverso alcuni colloqui professionali di approfondimento e verifica della situazione specifica che possono portare al sostegno della persona e/o alla segnalazione ad altri servizi e/o alla chiusura del caso. Il sostegno della persona si può articolare anche nelle seguenti attività:

- iv. permessi e accompagnamento: è un'attività che prevede l'organizzazione dei permessi premio previsti dall'Ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e il coinvolgimento in progettualità con finalità socializzanti e il mantenimento delle relazioni familiari;
 - v. "La cura dei legami": è un'attività che intende tutelare le relazioni familiari, in particolare nei momenti di incontro tra genitore detenuto e figli minorenni, supportando quest'ultimo durante il suo ingresso in carcere e la sua permanenza per tutto il tempo dedicato alla visita;
 - vi. supporto ai dimittendi: è un'attività che intende acquisire sistematicamente le informazioni necessarie a rilevare lo status di cittadinanza, la residenza ed eventuali provvedimenti di espulsione dei dimittendi (ossia i detenuti con una pena residua da scontare pari o inferiore a sei mesi) e i relativi bisogni al fine di favorirne il reinserimento sociale anche con il coinvolgimento dei servizi territoriali. L'attività è volta anche a sostenere, dove ne ricorrano le condizioni, il viaggio di rientro al domicilio e gli altri interventi di prima necessità del dimittendo.
- b) Abitare accompagnato per adulti (Scheda 2.1 del Catalogo).
 - c) Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi (Scheda 7.1 del Catalogo).
 - d) Costruzione e promozione di reti territoriali (Scheda 5.1 del Catalogo)

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto della presente convenzione, e delle eventuali disposizioni impartite dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo e dall'Ufficio locale esecuzione penale esterna di Trento (ULEPE).

Art. 5 - Centro di informazione, ascolto e sostegno

1. Il Soggetto Gestore garantisce, presso un apposito spazio ubicato nella città di Trento, l'apertura dello Sportello città di Trento [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto i] per almeno 30 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Provincia, offrendo anche supporto nella ricerca lavoro e accompagnamento in autonomia (ad es. attraverso il supporto alla scrittura del curriculum vitae, l'effettuazione del bilancio delle competenze, l'analisi delle inserzioni e i contatti con l'Agenzia del lavoro e delle Agenzie interinali, ecc.).

2. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura dello sportello all'interno della Casa Circondariale [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto ii], presso gli spazi messi a disposizione della stessa Casa Circondariale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- colloqui con i detenuti: per almeno 8 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Casa Circondariale;
- supporto nelle materia di competenza del patronato: almeno 2 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Casa Circondariale;
- supporto ai familiari dei detenuti e progetto "La cura dei legami": almeno 2 ore settimanali negli orari e nelle giornate delle visite definite dalla Casa Circondariale, assicurando la presenza di personale e/o volontari opportunamente formati.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura dello sportello diritti [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto iii], presso lo spazio messo a disposizione dall'Ufficio locale esecuzione penale di Trento, almeno 30 ore alla settimana negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con l'Ufficio locale esecuzione penale di Trento. Lo sportello si avvale di idonee figure professionali con competenze in ambito sociale e giuridico, garantendone indicativamente una equilibrata presenza presso lo sportello negli orari di apertura.

Tabella di sintesi

INTERVENTO	ATTIVITÀ	FUNZIONI	ORE SETTIMANALI
Centro di informazione, ascolto e sostegno	Sportello città di Trento		30
	Sportello presso la CC	Colloqui con detenuti	8
		Supporto nelle materia di competenza del patronato	2
		Supporto ai familiari dei detenuti e progetto "La cura dei legami"	2
	Sportello diritti presso ULEPE		30

Art. 6 - Segretariato sociale

1. Il Soggetto Gestore attraverso l'attività di segretariato sociale predispone un progetto individualizzato da condividere con i servizi sociali competenti per stabilire le aree del bisogno, le possibili criticità le azioni e gli attori del percorso di inclusione sociale. Il segretariato sociale generalmente si svolge presso gli sportelli di cui all'art. 5.

2. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività Permessi e accompagnamento [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto iv] favorendo l'organizzazione dei permessi premio previsti dall'Ordinamento penitenziario finalizzati ad organizzare colloqui Skype nel caso in cui i familiari siano residenti all'estero o permessi premio di tipo culturale e socializzanti presso musei e altri luoghi d'interesse culturale o accompagnare i detenuti in permesso premio presso altri enti del terzo settore. Tali attività si svolgono attraverso la valutazione e la programmazione dei casi in accordo con l'Area educativa della Casa Circondariale.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività del progetto "La cura dei legami" [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto v], approvato con determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 183 di data 10 maggio 2018, volto a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni della famiglia nonché a fornire consulenze e sostegno in merito alle tematiche. L'attività intende attuare quanto previsto dall'art. 9 della convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e adolescenza approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui il bambino - i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di detenzione - deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati. L'attività è erogata su richiesta dei padri detenuti e può essere svolta anche da personale volontario opportunamente formato.

4. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività relative al Supporto ai dimittendi [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto vi] in coerenza con il documento "Progetto Dimittendi" approvato con determinazione dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi n. 40 del 16 dicembre 2020. Nello specifico il Soggetto Gestore acquisisce sistematicamente, e registra in un'apposita banca dati, le informazioni necessarie

a rilevare lo status di cittadinanza, la residenza ed eventuali provvedimenti di espulsione dei dimittenti e i relativi bisogni al fine di programmare e favorire il reinserimento sociale della persona anche con il coinvolgimento dei servizi territoriali. Inoltre, il Soggetto Gestore sostiene, dove ne ricorrano le condizioni, il viaggio di rientro al domicilio e gli altri interventi di prima necessità del dimittendo.

Art. 7 - Abitare accompagnato per adulti

1. Il Soggetto Gestore garantisce l'accoglienza temporanea di persone in esecuzione penale esterna e/o ex detenuti che necessitano dell'intervento di cui al progetto individualizzato previsto dagli artt. 5 e 6. L'intervento è limitato ad un periodo massimo di 12 mesi e può essere esteso solo per particolari esigenze valutate congiuntamente con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore garantisce almeno 8 posti letto nel rispetto dei requisiti previsti dalla scheda 2.1 del Catalogo dei Servizi.

3. Il Soggetto Gestore, in accordo con la Provincia, definisce una eventuale quota di compartecipazione mensile per l'utente.

4. Il Soggetto Gestore allega al contratto di comodato d'uso dell'alloggio occupato dall'utente un regolamento i cui contenuti sono definiti in accordo con la Provincia.

Art. 8 - Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi

1. L'intervento mira al potenziamento della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali. Il servizio si coordina con il Centro per l'impiego al fine di garantire un orientamento rispetto al mondo del lavoro e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare il Soggetto Gestore svolge le seguenti attività:

- a) finalizzate all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro;
- b) supporto alla persona con particolare attenzione ai seguenti aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza formativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale;

- c) erogazione di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e dare un riconoscimento tangibile all'impegno profuso;
- d) sostegno al passaggio degli utenti già coinvolti nel servizio alle cooperative di inserimento lavorativo tipo B), laddove ne ricorrano le condizioni comportamentali, giuridiche e di abilità personale.

2. Il Soggetto Gestore garantisce la disponibilità di almeno 8 postazioni per le attività formative/lavorative in contemporanea con il coinvolgimento di almeno 10 persone all'anno attraverso un periodo di attività laboratoriale minimo di 2 mesi e massimo di 8 mesi salvo diverse valutazioni in accordo con la Provincia.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura del laboratorio per almeno 34,5 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alle riunioni di equipe.

4. Il Soggetto Gestore provvede al pagamento delle borse lavoro quantificate in almeno 3 Euro all'ora al netto degli oneri INAIL, al pagamento del buono pasto e alle necessarie assicurazioni contro gli infortuni laddove richieste.

5. Il Soggetto Gestore fornisce gli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) agli utenti dell'intervento "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*".

6. Il Soggetto Gestore garantisce una quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate dal laboratorio e dall'apporto di altre risorse.

7. Il Soggetto Gestore provvede all'eventuale acquisto delle attrezzature, dei materiali e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività del laboratorio.

Art. 9 - Costruzione e promozione di reti territoriali

1. Il Soggetto Gestore si impegna ad organizzare specifiche iniziative di promozione sociale volte a sensibilizzare la comunità trentina in merito alle problematiche relative alla limitazione della libertà personale.

2. Il Soggetto Gestore si impegna a valorizzare e sostenere il volontariato attraverso il coinvolgimento, previa adeguata formazione e copertura assicurativa come indicato dall'art. 14 c.7, negli interventi e nella attività previste dal servizio.

3. Il Soggetto Gestore promuove il lavoro di rete attraverso la costruzione/consolidamento dei rapporti con i diversi attori istituzionali e non al fine di rendere più efficaci ed efficienti le azioni volte al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 10 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Il Soggetto Gestore mette a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4. Per l'esecuzione dell'intervento "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*" il Soggetto Gestore provvede all'installazione di eventuali attrezzature ed impianti e alla organizzazione logistica del laboratorio.

3. Il Soggetto Gestore provvede all'acquisto dei beni di consumo e degli altri prodotti necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4. Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente installati.

4. Il Soggetto Gestore sostiene le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del telefono inerenti lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4.

5. Il Soggetto Gestore fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.

6. Il Soggetto Gestore inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa.

7. Il Soggetto Gestore provvede a pagare le borse lavoro per le attività previste dal laboratorio.

Art. 11 - Entrate dall'intervento "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi"

1. Le entrate del laboratorio sostengono le borse lavoro delle persone svantaggiate utenti del laboratorio.

Art. 12 - Entrate dall'intervento "Abitare accompagnato per adulti"

1. Le entrate derivanti dalle eventuali quote di compartecipazione degli utenti dell'intervento sono impiegate per ridurre i costi dello stesso.

Art. 13 - Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee

1. Nel caso in cui le disposizioni assunte dall'autorità competente in materia di esecuzione penale impediscano temporaneamente o riducano numericamente, per particolari e giustificati

motivi, l'accesso al laboratorio da parte dei detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 dell'o.p.) o di quelli in misure alternativa il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Provincia e concorda con la stessa l'eventuale rimodulazione o sospensione temporanea del Servizio. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto Gestore è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto Gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

Art. 14 - Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza della specifica normativa e disciplina relativa alla materia dell'esecuzione penale.

2. Nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari all'esecuzione del servizio.

3. Il Soggetto Gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del registro delle presenze giornaliere degli utenti degli interventi "*Abitare accompagnato per adulti*" e "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*";
- c) del registro delle persone prese in carico con l'intervento "*Servizio sociale professionale e segretariato sociale*";
- d) del registro del numero giornaliero di contatti presso gli sportelli;
- e) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

4. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento degli operatori;
- b) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) verifica costante della qualità del servizio;
- e) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente;
- f) garanzia della condivisione costante delle informazioni attinenti all'attività.

5. Il Soggetto Gestore nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Casa Circondariale dovrà porre in essere per quanto di propria competenza, le procedure descritte dal Piano Locale per la prevenzione delle condotte suicidarie sottoscritto dalla direzione della Casa Circondariale e dal direttore dell'APSS.

6. Il Soggetto Gestore, nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio previa autorizzazione della Casa Circondariale e secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore.

8. Il Soggetto Gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

9. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

10. Il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

11. Il Soggetto Gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno ogni dodici mesi attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 15 - Obblighi della Provincia

1. La Provincia favorisce i rapporti con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e con l'Ufficio locale esecuzione penale di Trento provvede, prima dell'avvio del Servizio a:

- a) comunicare all'Ufficio esecuzione penale esterna di Trento (ULEPE) e alla Casa Circondariale la denominazione del Soggetto Gestore richiedendo la definizione delle eventuali ulteriori modalità operative;
- b) favorire gli accordi funzionali per la concessione e per l'utilizzo degli spazi tra il soggetto proponente e la casa circondariale.
- c) individuare i referenti del monitoraggio in itinere del servizio, secondo quanto previsto all'art. 25.

Art. 16 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 17 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvale di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 16, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 16, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari compatibili con la presenza la presenza degli utenti e con le attività svolte.

8. La presenza del personale (educatori/operatori sociali), in considerazione del tipo di intervento svolto, deve rispettare i seguenti parametri:

- a) *Centro di informazione, ascolto e sostegno - Servizio sociale professionale e segretariato sociale*: negli orari di apertura degli sportelli in cui si articola il centro deve essere sempre presente almeno un operatore sociale;
- b) *Abitare accompagnato per adulti*: deve essere garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana e il supporto di un operatore sociale;
- c) *Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*: il rapporto educatori/operatori/utenti deve normalmente rispettare il rapporto di 1/5.

9. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire i nuovi educatori/operatori in caso di aumento del numero utenti accolti nel laboratorio, secondo quanto previsto al comma 8. Nel caso in cui il numero di utenti sia uguale o inferiore a 10 il numero di educatori/operatori/utenti deve comunque essere almeno pari a 2.

10. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Nel caso di assenza totale degli utenti negli interventi in cui si articola il servizio il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia per valutare le eventuali modalità di sospensione temporanea ai sensi dell'art. 13.

12. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- d) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- e) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

13. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

14. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 18 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari dell'intervento *Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi* è a carico del

Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al Servizio.

Art. 19 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del Servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi relativi ai dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito Regolamento) e del D.Lgs 18/05/2018, n.51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 21 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale

975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 24 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 22 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 236.800,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di euro 710.400,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio - marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre - novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;

e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data

dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 23 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 24 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di :

- a) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in base a quanto stabilito dal Regolamento;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 23, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della

sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 25 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del Servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto Gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di Servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato 3.D

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER I DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO”, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo” di cui alla scheda 7.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2 - Durata e importo

1. Il contributo ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato 3.1, da parte del soggetto assegnatario, selezionato sulla base del procedimento di cui all'art. 9.

2. L'importo complessivo massimo concedibile a rimborso delle spese ammissibili, per la durata di cui al comma 1 ammonta a euro 293.700,00=, di cui Euro 2.880,00= a copertura delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni calcolate nell'apposito documento “Valutazione ricognitiva dei rischi standard per l'attività svolta “Entro le mura di cinta” della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (DVRI ricognitivo ex art. 26 comma 3 ter del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), che verrà inviato al Soggetto Gestore individuato.

3. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione per un periodo massimo 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:

- a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
- b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. applicato per analogia;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (di seguito Regolamento), per almeno uno dei servizi collocati nel Catalogo nelle tipologie di servizio età adulta del Catalogo o, in alternativa, possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per la medesima aggregazione funzionale;
- c) aver maturato un'esperienza entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando analoga ovvero nell'ambito della realizzazione degli interventi socio-assistenziali e/o nell'ambito delle politiche di sostegno al lavoro per le persone svantaggiate, con un fatturato almeno pari a Euro 30.000,00 al netto degli oneri fiscali debitamente documentabile.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;

b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 6 -Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (UMSE Sviluppo rete dei servizi di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 21 settembre 2021 e il giorno 25 ottobre 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda). La busta, che deve riportare la dicitura "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata", deve contenere il modulo di domanda di contributo sottoscritto e gli allegati di cui al comma 3 lettere c), d), e), f), g) e h) ed una busta chiusa e sigillata separata contenente gli allegati di cui al comma 3 lettere a) e b);
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e

pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda di contributo a copertura delle spese deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) la proposta progettuale, articolata in una descrizione del Servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'articolo "Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria" del Bando;
- b) il piano finanziario;
- c) (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo "Forme di partecipazione" del Bando;
- d) la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- e) la dichiarazione in caso di assenza della comunicazione antimafia (Art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.LGS. 159/2011);
- f) dati per il pagamento del contributo;
- g) informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi;
- h) fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Art. 7 - Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammissibili le domande in cui le attività relative alla realizzazione del Servizio, risultano finanziate da contributo erogato da parte di altri enti pubblici e/o privati, così come indicato nell'articolo 12, c.3 del presente Bando.

3. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Bando.

Art 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9 - Procedimento e individuazione del responsabile

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

3. La valutazione dei progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da un segretario (per le sole funzioni di verbalizzazione) e da due componenti esperti - di cui uno con competenze sociali e uno con competenze amministrative - nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione della Commissione seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti

motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro sette giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

11. La Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione comunicandola al soggetto assegnatario. La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 10 - Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

2. Ogni proponente descrive il contenuto del progetto che intende svolgere con una proposta progettuale articolata in n. 5 paragrafi (lettere da A a E) e relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi come indicati nella specifica tabella riportata al successivo comma 7.

3. La proposta progettuale non potrà superare il numero di 15 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. Sono esclusi dal conteggio delle facciate i curriculum vitae e relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione dell'elemento A;

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai proponenti dei progetti in sede di valutazione degli stessi, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati. Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte della Provincia la proposta progettuale deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione

dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando.

5. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

6. Il punteggio complessivo della proposta progettuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_{i=1}^n W_i * V(a)_i$$

dove:

C_a è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei sub-elementi di valutazione

W_i è il punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente di prestazione del progetto (a), rispetto al sub-elemento (i), variabile tra 0 e 1

Relativamente ai sub elementi di valutazione **A3, B1, B2, B3, C2, E1 e E2** i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “*non trattato*”
- 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*assolutamente inadeguato*”
- 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*inadeguato*”
- 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*gravemente carente*”
- 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*carente*”
- 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*insufficiente*”
- 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*sufficiente*”
- 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*discreto*”
- 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*positivo*”
- 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*buono*”
- 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “*ottimo*”.

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Diversamente per i sub elementi di valutazione **A1, A2, A4, A5, C1, e D1** il punteggio W_i è attribuito su base tabellare, ossia in modo in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal proponente senza quindi impiegare il coefficiente $V(a)_i$ che in questo caso è pari a 1.

7. L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- per ciascun elemento di valutazione discrezionale ogni commissario attribuisce al coefficiente di prestazione del progetto un valore tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri motivazionali” ed in particolare valutando: il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento; il grado di coerenza con la metodologia e gli strumenti descritti dal proponente; l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni; la fattibilità garantita dalle scelte organizzative predisposte. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento/sub-elemento di valutazione in esame.

- se nessuno dei totali dei punteggi complessivi dei progetti - derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente - arriva al punteggio massimo disponibile complessivo pari a 100 (cento), sarà applicata la procedura di riparametrazione al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che il soggetto proponente che ha formulato il miglior progetto vengano assegnati i 100 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutti gli altri progetti.

Parametri e criteri di valutazione dei progetti

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
A	Esperienza maturata dal proponente	20

A1 (Tab.)	<u>Ruolo e compiti del responsabile/coordinatore del servizio</u> Il punteggio è assegnato attraverso la valutazione del curriculum vitae e all'esperienza professionale esercitata nell'ambito dell'oggetto del servizio con la seguente parametrizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a corsi/seminari di aggiornamento di minimo 8 ore nell'ambito del lavoro sociale relativi a: <ul style="list-style-type: none"> a) reinserimento sociale di persone in esecuzione penale (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); a) inserimento protetto nel mondo del lavoro (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); • esperienza lavorativa come coordinatore di servizi rivolti a persone in esecuzione penale (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 2 punti); 	5
A2 (Tab.)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> E' valutata l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi rivolti alla persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (come target esclusivo del servizio). (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 5 punti) .	5
A3 (Disc.)	<u>Attinenza con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente</u> E' valutata l'attinenza, rispetto all'ambito dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti di limitazione della libertà personale, con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente.	4
A4 (Tab.)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale con almeno due convocazioni all'anno. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 3 punti)	3
A5 (Tab.)	<u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale. (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 3 punti)	3

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
B	Organizzazione del servizio	30

B1 (Disc.)	<u>Organizzazione del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi</u> E' valuta la modalità organizzativa e la differenziazione delle attività che si intendono svolgere presso il laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.	12
B2 (Disc.)	<u>Flessibilità nell'esecuzione delle attività</u> E' valutata la flessibilità nell'organizzazione dell'attività di laboratorio (giorni annuali di apertura, articolazione in più turni giornalieri, ecc.).	12
B3 (Disc.)	<u>Scelta della tipologia delle attività laboratoriali</u> Il punteggio è assegnato in funzione dei criteri adottati per la scelta della tipologia delle attività laboratoriali. Nello specifico sono valutati i criteri assunti a riferimento per l'ottimizzazione delle attività di laboratorio in funzione delle capacità manuali dei detenuti (difficoltà relazionali, dipendenze, disabilità, salute mentale, livello pregresso di competenze, capacità di lavorare in gruppo, ecc.).	6

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
C	Ulteriori elementi del servizio	20
C1 (Tab.)	<u>Volontariato</u> E' valutata la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione del volontariato nel sostenere l'attività del laboratorio interno alla Casa Circondariale Per ragioni organizzative legate al luogo di svolgimento delle attività il numero massimo di volontari non può essere superiore a 4 persone. (1 punto ogni 150 ore annuali di volontariato fino ad un massimo di 10 punti)	10
C2 (Disc.)	<u>Raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni dei detenuti</u> E' valutata la realizzazione e l'impiego, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di uno strumento per la raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni espressi dagli utenti	10

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
D	Partnership per l'inserimento al lavoro	20
D1 (Tab.)	<u>Passaggio ad un percorso lavorativo</u> E' valuta la capacità del soggetto proponente di attivare reti di partnership per facilitare l'inserimento di una quota di utenti coinvolti nel servizio presso le cooperative di inserimento lavorativo tipo B) o ad altre attività lavorative attraverso la sottoscrizione di specifici accordi preliminari. (4 punti per ogni accordo preliminare sottoscritto con cooperative o imprese finalizzato all'inserimento lavorativo fino ad un massimo di 20 punti)	20

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
------	------------------------------------	-------------------------------------

E	Tutela, benessere e qualificazione del personale impiegato nel servizio	10
E1 (Disc.)	<u>Formazione/aggiornamento (non obbligatorio) per ogni operatore impegnato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale, di sostegno psicologico e di supervisione professionale del personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	5
E2 (Disc.)	<u>Sostegno psicologico e supervisione per ogni operatore impegnato nel servizio</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico e le occasioni di supervisione che il proponente intende realizzare.	5

** ** *

7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B.

Art. 11 - Convenzione

1. La definizione e l'erogazione del contributo, a copertura dei soli costi eccedenti le entrate e fino all'importo massimo di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando, sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura provinciale competente e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà sottoscritta sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando e degli elementi individuati nella proposta progettuale. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della realizzazione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee;
- h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- i) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, al soggetto assegnatario verrà messo a disposizione lo

spazio per lo svolgimento del Servizio indicato nella proposta progettuale.

3. Come previsto dall'art. 14 dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 , della L.p. 2/2016, al momento della stipula della convenzione stessa, il Soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto Gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. L'elenco del personale impiegato presso l'attuale Soggetto Gestore è pubblicato contestualmente al presente bando.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nell'articolo "Decadenza, rinuncia e revoca del contributo" della Convenzione. In particolare, qualora al momento della stipula della Convenzione risulti in possesso del solo accreditamento temporaneo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'articolo "Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione" della Convenzione.

Articolo 12 - Spese ammissibili a contributo

1. Per essere ritenute ammissibili a contributo le spese devono essere state effettivamente sostenute dal Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio oggetto di questo Bando.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore secondo le modalità indicate nella Convenzione nonché la quota parte del tempo lavoro del personale di direzione dedicata ad attività strettamente inerenti la realizzazione e l'esecuzione del Servizio.
- 2) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia o da altri soggetti per i giovani in servizio civile.
- 3) spese per corsi di aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con i destinatari del Servizio oggetto del Bando;
- 4) spese per l'erogazione delle borse lavoro dell'attività prevista nell'ambito del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

b) Spese generali del Soggetto Gestore: è riconosciuta una quota di spesa pari al 20% delle spese di cui alla lettera a), a copertura di tutte le spese generali (a titolo esemplificativo: costi del personale di

direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni), ivi comprese le spese per l'immobile in cui si svolge il Servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale accantonamento quota d'ammortamento).

3. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte della Provincia, né di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, né di altri enti/soggetti privati.

4. Le eventuali entrate vanno dichiarate e inserite nel piano finanziario e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra spese ammissibili ed entrate costituisce il contributo concesso fino all'importo massimo stabilito nell'articolo 2 presente del Bando.

5. E' ammesso fino al 20% lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b). In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla struttura provinciale competente.

Articolo 13 -Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'UMSE Sviluppo rete dei servizi: PEC umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE
DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER I DETENUTI DELLA CASA
CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del Servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del Servizio</i>	4
Art. 4 - <i>Descrizione del Servizio</i>	4
Art. 5 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 6 - <i>Attività necessarie per l'esecuzione del servizio</i>	5
Art. 7 - <i>Obblighi del Soggetto gestore</i>	6
Art. 8 - <i>Entrate dall'attività di laboratorio</i>	7
Art. 9 - <i>Riconsegna degli immobili</i>	7
Art. 10 - <i>Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza</i>	7
Art. 11 - <i>Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee</i>	7
Art. 12 - <i>Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	8
Art. 13 - <i>Obblighi della Provincia</i>	9
Art. 14 - <i>Clausola sociale</i>	9
Art. 15 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	10
Art. 16 - <i>Sicurezza</i>	12
Art. 17 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	12
Art. 18 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	12
Art. 19 - <i>Accreditamento definitivo</i>	13
Art. 20 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	13
Art. 21 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	15
Art. 22 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	15
Art. 23 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	16

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER I DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____ nato/a _____ il _____, il/la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - *Oggetto e finalità del Servizio*

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di attività formative/lavorative finalizzate all’apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all’acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all’assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro in conformità con quanto descritto nella scheda 7.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).

2. Le prestazioni oggetto del Servizio sono finalizzate a promuovere l’inserimento sociale delle persone in esecuzione penale in coerenza con quanto previsto dall’art. 20, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, che prevede “*Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale*”.

3. Le medesime attività rispondono alle Linee di indirizzo del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol), che prevedono il mantenimento e l'eventuale potenziamento delle attività già in essere con particolare attenzione alle iniziative volte all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di 36 mesi, decorrenti dal 1 gennaio 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia per garantire la continuità del Servizio ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del Servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalla risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del Servizio

1. Il Servizio si rivolge alle persone detenute presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e deve coinvolgere un numero di detenuti congruo in base alle esigenze di inclusione sociale, definito dal percorso individualizzato di reinserimento sociale.

Art. 4 - Descrizione del Servizio

1. Il Servizio di cui all'art. 1 si svolge presso un apposito locale interno alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo messo a disposizione della stessa, di superficie pari a circa 80 metri quadrati e altezza di circa 5 metri, dotato di specifici accessi per il carico e scarico delle merci. Il Servizio, per motivi di sicurezza, è svolto sotto il controllo costante della Polizia penitenziaria.

2. Il Soggetto Gestore deve garantire lo svolgimento delle attività formative/lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento futuro, ove possibile, in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Nello specifico il Servizio fornisce supporto alla persona focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza lavorativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale. L'intervento mira al potenziamento dell'inclusione lavorativa e della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali. Il Soggetto Gestore eroga una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona. Nella realizzazione del Servizio è presente una minima quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'eventuale apporto di altre risorse.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto della presente convenzione.

Art. 5 - Orario del servizio

1. Il Laboratorio si svolge dal lunedì al venerdì indicativamente nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15.30. L'orario del laboratorio può essere modificato previo accordo con la Provincia e la Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Il Servizio si svolge secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 6 - Attività necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Soggetto Gestore del Servizio relativo al laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi svolge le seguenti attività:

- a) formative/lavorative finalizzate all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro;

- b) supporto alla persona con particolare attenzione ai seguenti aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza formativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale;
- c) supporto al percorso migliorativo della persona detenuta offrendo alla stessa un contesto di relazioni (tra detenuti e tra detenuti/operatore) maggiormente responsabilizzante rispetto alle regole formali che permeano la vita all'interno del carcere;
- d) erogazione, per i detenuti coinvolti nel servizio, di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e dare un riconoscimento tangibile all'impegno profuso;
- e) sostegno al passaggio dei detenuti già coinvolti nel Servizio alle cooperative di inserimento lavorativo tipo B), laddove ne ricorrano le condizioni comportamentali, giuridiche e di abilità personale;

3. Il Soggetto Gestore provvede all'eventuale acquisto delle attrezzature e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni per favorire la conoscenza e la visibilità sociale positiva del Servizio all'interno del contesto di riferimento.

Art. 7 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Il Soggetto Gestore definisce in sede di progetto lo specifico tipo di attività laboratoriale che intende svolgere e provvede all'installazione di eventuali attrezzature ed impianti e alla organizzazione logistica del laboratorio tenuto conto dei locali messi a disposizione della Casa Circondariale. Il Soggetto Gestore provvede all'acquisto di minuterie o altri prodotti necessari per lo svolgimento delle attività e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente direttamente installati.

3. Il Soggetto Gestore sostiene gli eventuali costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua e gas inerenti lo svolgimento delle attività di laboratorio.

4. Il Soggetto Gestore provvede ad organizzare le attività lavorative/formative per i detenuti articolandole in due distinti gruppi con una durata delle attività per ciascuno gruppo almeno pari a 3 ore giornaliere su 5 giornate (per un totale di almeno 15 ore settimanali per ciascun detenuto) nel

rispetto delle ulteriori indicazioni organizzative e gestionali fornite dalla Casa Circondariale condivise con la Provincia.

6. Il Soggetto Gestore garantisce la disponibilità di almeno 9 postazioni per le attività formative/lavorative.

7. Il Soggetto Gestore provvede al pagamento delle borse lavoro e delle necessarie assicurazioni contro gli infortuni laddove richieste quantificate in almeno 2,3 Euro all'ora al netto degli oneri INAIL.

8. Il Soggetto Gestore fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione del Servizio.

9. E' compito del Soggetto Gestore fornire l'eventuale abbigliamento e gli altri dispositivi di protezione individuali (DPI) ai destinatari del Servizio.

Art. 8 - Entrate dall'attività di laboratorio

1. Le entrate dall'attività di laboratorio devono essere impiegate dal Soggetto Gestore per sostenere le borse lavoro e più in generale lo svolgimento del Servizio.

Art. 9 - Riconsegna degli immobili

1. Il Soggetto Gestore, al termine del Servizio, dovrà liberare il/i locale/i ricevuto/i in uso dalla Casa Circondariale dalle eventuali attrezzature, impianti, ecc. e lasciarli in buone condizioni salvo naturale deperimento.

Art. 10 - Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza

1. Il Soggetto Gestore collabora alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e trasmette alla Casa Circondariale le informazioni inerenti la propria organizzazione, i rischi indotti all'interno della Casa Circondariale dalle lavorazioni oggetto del Servizio e le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare.

Art. 11 - Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee

1. Nel caso in cui le disposizioni assunte dall'autorità competente in materia di Amministrazione penitenziaria impediscano temporaneamente o riducano numericamente, per particolari e giustificati motivi, l'accesso al laboratorio da parte dei detenuti il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Provincia e concorda con la stessa l'eventuale rimodulazione o sospensione

temporanea del Servizio. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto Gestore è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto Gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

Art. 12 - Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina relativa all'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per adulti.

2. Nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari all'esecuzione del servizio.

3. Il Soggetto Gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del registro delle presenze giornaliero dei detenuti coinvolti nelle attività del laboratorio;
- c) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

4. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del Servizio e coordinamento degli operatori;
- b) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) verifica costante della qualità del servizio;
- e) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente;
- f) garanzia della condivisione costante delle informazioni attinenti all'attività.

5. Il Soggetto Gestore dovrà porre in essere per quanto di propria competenza, le procedure descritte dal Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie sottoscritto dalla direzione della Casa Circondariale e dal direttore dell'APSS.

6. Il Soggetto Gestore, nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra

forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio previa autorizzazione della Casa Circondariale e secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore.

8. Il Soggetto Gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

9. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

10. Il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

11. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno ogni dodici mesi attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 13 - Obblighi della Provincia

1. La Provincia favorisce i rapporti con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e provvede, prima dell'avvio del Servizio a:

- a) comunicare alla Casa Circondariale la denominazione del Soggetto Gestore richiedendo la definizione delle eventuali ulteriori modalità operative;
- b) individuare i referenti del monitoraggio in itinere del servizio, secondo quanto previsto all'art. 23.

Art. 14 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei

rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al Soggetto Gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1° giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 15 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 14, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 14, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale

con i detenuti, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 7.1 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i detenuti, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari compatibili con la presenza dei detenuti e con le attività svolte.

8. Il rapporto educatori/operatori/utenti in considerazione del tipo di attività svolta e dello specifico luogo, deve normalmente rispettare il rapporto di 1/5.

9. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire i nuovi educatori/operatori in caso di aumento del numero utenti accolti, secondo quanto previsto al comma 8. Nel caso in cui il numero di utenti sia uguale o inferiore a 10 il numero di educatori/operatori/utenti deve comunque essere almeno pari a 2.

10. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Nel caso di eventuale assenza totale di detenuti presso il Laboratorio, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia per valutare le eventuali modalità di sospensione temporanea ai sensi dell'art. 11.

12. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- d) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- e) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

13. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto

del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

14. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 16 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i è stato redatto e consegnato al Soggetto Gestore il Documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard per l'attività previste dal servizio. I costi a carico del Soggetto Gestore relativi all'intera durata della convenzione sono quantificati in euro 2.880,00.

3. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio. Fanno eccezione i DPI, per i destinatari del servizio, necessari per la prevenzione del Covid-19 che saranno messi a disposizione dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo.

Art. 17 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi relativi ai dispositivi di protezione individuale, per il proprio personale, indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e del

D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Art. 19 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 22 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 20 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 97.900,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di euro 293.700,00, di cui euro 2.880,00 a copertura delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio - marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre - novembre

e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 21 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 22 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale in base a quanto stabilito dal Regolamento;

- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 23 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.